

I^a SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 59. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 1993 (della regione Calabria).

Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge impugnato ed applicabilità immediata delle norme del medesimo fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni - Previsione altresì: *a*) della cessazione dalle funzioni con la scadenza del mandato; *b*) di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni; *c*) della sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici (già esercitata dalla regione ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali, nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché ai ricorsi nn. 17, 28, 30 e 33 del 1993 proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di contenuto sostanzialmente identico a quello in questione.

(D.-L. 17 settembre 1993, n. 363).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123)

Pag. 9

- N. 643. Ordinanza del pretore di Camerino del 23 febbraio 1993.

Circolazione stradale - Infrazioni aventi rilevanza penale (nella specie: sorpasso irregolare) commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale - Intervenuta depenalizzazione in forza di norma introdotta dallo stesso - Prevista applicabilità, a tali infrazioni, del previgente regime sanzionatorio - Disparità di trattamento ingiustificata data la identità delle infrazioni.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 106; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma).

(Cost., art. 3, secondo comma)

» 13

- N. 644. Ordinanza del tribunale di Bergamo del 10 agosto 1993.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Irragionevole, immotivata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano in materia di esecuzione di misure cautelari.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, aggiunto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8).

(Cost., art. 3)

» 16

N. 645. Ordinanza del pretore di Roma del 22 marzo 1993.

Titoli di credito - Assegno bancario smarrito o sottratto - Conseguente rifiuto di pagamento - Pubblicazione ufficiale nell'elenco dei protesti cambiari - Lamentata omessa previsione di distinzione tra quelli elevati per mancanza di fondi del trattario o per rifiuto di pagamento del debitore da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo - Ingiustificata disparità di trattamento tra diverse categorie di debitori.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1).

(Cost., art. 3)

Pag. 19

N. 646. Ordinanza del pretore di Milano dell'8 luglio 1993.

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del nuovo codice della strada - Inosservanza dell'obbligo di usare il casco - Imposizione dell'obbligo ai maggiorenni conducenti di motoveicoli (oltre i 50 c.c.) nel ciclo urbano, ma non ai maggiorenni conducenti ciclomotori (fino a 50 c.c.) nel ciclo stesso - Irragionevole previsione di disciplina differenziata a parità di rischio in considerazione della vigenza, per entrambi, del limite di velocità di 50 km/h.

(Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., art. 3)

» 20

N. 647. Ordinanza del pretore di Palermo del 19 luglio 1993.

Sanità pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N. di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata che intende far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda invece optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto alla salute.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 32)

» 22

N. 648. Ordinanza del pretore di Benevento del 23 agosto 1993.

Esecuzione forzata - Pignoramento - Possibilità di eseguirlo, a discrezione dell'ufficiale giudiziario procedente e anche senza provvedimento motivato del pretore, in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo dimora temporanea - Violazione della libertà domiciliare del terzo.

(C.P.C., art. 513, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14)

» 23

N. 649. Ordinanza della commissione tributaria centrale del 26 novembre 1992.

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Poteri istruttori della commissione tributaria - Limiti stabiliti dalla prevalente giurisprudenza - Possibilità per la commissione di pronunciarsi solo sulla base dei fatti indicati nel provvedimento impugnato senza l'ausilio di prove acquisibili *aliunde* - Conseguente violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) Pag. 24

N. 650. Ordinanza del pretore di Crotone del 26 agosto 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degni oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relativi a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata - Questione proposta in termini analoghi a quelli di altra già sollevata nei confronti di precedente decreto-legge, di identico contenuto, dichiarata manifestamente inammissibile per mancata conversione in legge dello stesso (ordinanza della Corte costituzionale n. 240/1992).

(D.-L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, n. 3, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 97 e 113) » 26

N. 651. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia del 6 luglio 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quiquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5; d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) » 31

N. 652. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 19 luglio 1993.

Amministrazione pubblica - Ente pubblico (nella specie comune di Guidonia Montecelio) in stato di dissesto finanziario - Obbligo per il giudice dell'esecuzione di dichiarare estinte le procedure esecutive previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese - Esclusione da tale importo delle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria - Indebita attribuzione al giudice dell'esecuzione della cognizione sul giudizio di opposizione e sui giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo - Lamentata violazione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice precostituito per legge.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 20-*bis*, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25) » 34

N. 653. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli del 19 luglio 1993.

Amministrazione pubblica - Ente pubblico (nella specie comune di Guidonia Montecelio) in stato di dissesto finanziario - Obbligo per il giudice dell'esecuzione di dichiarare estinte le procedure esecutive previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese - Esclusione da tale importo delle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria - Indebita attribuzione al giudice dell'esecuzione della cognizione sul giudizio di opposizione e sui giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo - Lamentata violazione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice precostituito per legge.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 20-*bis*, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25)

Pag. 36

N. 654. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 14 gennaio 1993.

Riscossione delle imposte - Imposte dirette su emolumenti ed indennità di dipendenti da imprese private o da enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali (nella specie: I.R.Pe.F. su indennità di fine rapporto corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. a dipendente di U.S.L.) - Diritto al rimborso di somme trattenute dal fisco oltre il dovuto - Termine di decadenza di diciotto mesi (in quanto in tale ipotesi l'imposta è pagata mediante versamento all'esattoria) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di amministrazioni statali, riguardo ai quali, nella stessa situazione, venendo l'imposta pagata per ritenuta diretta, il diritto al rimborso è soggetto solo a prescrizione decennale - Profilo di illegittimità, in riferimento al principio di eguaglianza, ritenuto dal giudice *a quo* diverso da quelli considerati dalla Corte costituzionale nelle ordinanze nn. 871/1988 e 322/1992.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, secondo comma, in relazione all'art. 37, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 36

N. 655. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 28 gennaio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Soprattassa del quaranta per cento in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da effettuarsi mediante versamento diretto - Esclusione della esimente della impossibilità economica del pagamento prevista invece per le imposte riscuotibili mediante ruoli - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., art. 3)

» 38

N. 656. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 13 maggio 1993.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione delle stesse con decreto ministeriale - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successivo ripristino (fino al 31 dicembre 1994) delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale annullato in virtù di decreto-legge già convertito in legge - Denunciata interferenza da parte del legislatore nella sfera di attribuzioni del potere giudiziario - Irragionevole introduzione, sia pure in via provvisoria, di una tassa patrimoniale sugli immobili non conforme al principio della capacità contributiva.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 70, 77, secondo comma, 101, 102 e 104)

» 40

N. 657. Ordinanza del tribunale di Bergamo del 15 luglio 1993.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare, condannato in primo grado (sentenza non definitiva) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione dell'eventuale condanna - Irragionevole disparità di trattamento, in materia di esecuzione di misure cautelari, rispetto al cittadino italiano, anche se imputato per la medesima condotta delittuosa - Svilimento della *ratio* della sanzione penale - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 97)

Pag. 46

N. 658. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 26 aprile 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 48

N. 659. Ordinanza del pretore di Milano del 12 giugno 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi già iscritti alla gestione della soppressa Cassa omonima - Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980 - Prolungamento convenzionale dei singoli periodi di navigazione mercantile, ripartizione della retribuzione pensionabile sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e neutralizzazione dei prolungamenti dei periodi quando l'interessato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione - Determinazione, per effetto della disciplina impugnata, della liquidazione della pensione in misura inferiore a quella spettante all'assicurato in assenza del preteso beneficio del prolungamento convenzionale - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 25, quarto e quinto comma; legge 27 aprile 1982, n. 287, art. 3, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 50

N. 660. Ordinanza del tribunale di Alessandria del 6 agosto 1993.

Processo penale - Fase preliminare - Misure cautelari a fini probatori (nella specie: arresti domiciliari) - Richiesta di proroga da parte del p.m. - Mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa - Irragionevole violazione, a scapito dell'imputato, del principio di parità tra le parti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 301, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 59

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 1993
(della regione Calabria)*

Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge impugnato ed applicabilità immediata delle norme del medesimo fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni - Previsione altresì: *a)* della cessazione dalle funzioni con la scadenza del mandato; *b)* di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni; *c)* della sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici (già esercitata dalla regione ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali, nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché ai ricorsi nn. 17, 28, 30 e 33 del 1993 proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di contenuto sostanzialmente identico a quello in questione.

(D.-L. 17 settembre 1993, n. 363).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123).

Ricorre la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, on. Guido Rhodio, in forza di delibera 27 settembre 1993, n. 3351 della giunta regionale immediatamente esecutiva, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Federico Sorrentino e nel suo studio di Roma, Lungotevere delle Navi, 30, elettivamente domiciliato, contro lo Stato e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del d.l. 17 settembre 1993, n. 363, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1993.

FATTO

1. — Con la sentenza 4 maggio 1992, n. 208, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una norma di legge regionale che prevede la «decadenza» dei comitati regionali di controllo non rinnovati entro 60 giorni dalla loro scadenza, affermava importanti e, sotto certi aspetti, innovativi principi in materia di *prorogatio* di organi amministrativi. In particolare, esclusa l'esistenza di norme dalle quali possa trarsi la generalità di tale istituto, essa concludeva che «ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art. 97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati».

«Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla *prorogatio* — proseguiva la Corte — sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale *prorogatio* di fatto *sine die* — demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario — violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento».

Escluso, quindi, che alla *prorogatio* possa attribuirsi valenza di «principio di carattere generale», il Governo — non ritenendo sufficiente lo strumento legislativo ordinario — decideva di provvedere conformemente ai suggerimenti della Corte ed a tal fine adottava una lunga serie di decreti-legge (nn. 381 e 439 del 1992, 7, 69, 150, 239 e 363 del 1993): i primi sei decaduti e l'ultimo oggetto del presente giudizio.

In tutti e sette i provvedimenti viene dichiarata la perentorietà della scadenza legislativamente fissata degli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici (esclusi quelli elettivi e quelli a rilevanza costituzionale), stabilendosi peraltro un periodo di proroga non superiore a 45 giorni durante i quali gli organi scaduti possono adottare soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili.

Si prevede, infine, che, allorché la competenza alla ricostituzione spetti ad organi collegiali, questa venga trasferita al Presidente del collegio, qualora essa non sia stata esercitata sino a tre giorni prima del suddetto periodo di proroga.

Relativamente alle nomine di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i primi tre decreti legge (poi decaduti), all'art. 9, stabilivano che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto».

Tale formulazione lasciava intendere un dovere di adeguamento da parte degli ordinamenti regionali a tutte le disposizioni del decreto legge ed intanto la loro immediata vincolatività in violazione della competenza legislativa e statutaria delle regioni interessate.

Pur avendo almeno in parte recepito, nella formulazione dell'art. 9, le osservazioni critiche rivolte dalle regioni, neanche il successivo d.-l. n. 69/1993 si sottraeva del tutto alle censure di invasione della competenza regionale: sotto la rubrica «Adeguamento della normativa regionale», l'indicato articolo stabiliva, al primo comma, che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal decreto stesso nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle disposizioni in esso contenute. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non abbiano legiferato in materia».

Sicché la regione Calabria, che già aveva impugnato sotto diversi profili il d.-l. n. 7/1993 con ricorso discusso dinanzi a codesta ecc.ma Corte all'udienza dello scorso 25 maggio, egualmente impugnava il d.-l. n. 69/1993. Anche il ricorso relativo a questa seconda impugnativa è già stato discusso, nella camera di consiglio del 7 luglio, e, con ordinanza n. 331/1993, la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità per mancata conversione nei termini del decreto-legge.

Infine tutti i decreti legge successivi al primo, tra le norme finali e transitorie, hanno inserito una disposizione secondo la quale «restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi» (cioè: in conformità alle disposizioni dei decreti-legge decaduti).

2. — Decaduto dunque il precedente per mancata conversione nei termini, il Governo ha emesso altri tre decreti di eguale contenuto, il 150 ed il 239 del 1993, contro i quali pure ha proposto ricorso la regione Calabria, ed il 363/1993, che viene con il presente atto impugnato; tali tre ultimi provvedimenti, riproducendo quasi negli stessi sostanziali termini i precedenti, se ne discostano ancora una volta per la parte relativa all'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni da essi recate.

Stabilisce, infatti, l'art. 9 al primo comma, che «Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti».

Prescindendo dal discutibile riferimento ai «principi generali» contenuti nel decreto, tale articolo, pur formulato in materia parzialmente differente rispetto al corrispondente articolo dei precedenti decreti, se per un verso, come già si osservava relativamente al quarto d.-l., attenua l'impatto sul sistema regionale delle nuove disposizioni legislative, non elimina tuttavia la lesione della competenza regionale denunciata con i precedenti ricorsi; sicché la regione Calabria, richiamando le considerazioni già svolte nei confronti dei d.d.-l.l. nn. 150 e 239 del 1993, il cui testo è stato integralmente riprodotto dal provvedimento che ora si impugna, deve ancora rivolgersi all'ecc.ma Corte per denunciare l'illegittimità del d.-l. 17 settembre 1993, n. 363, sotto i seguenti profili di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117, 118, 122 e 123, anche in riferimento all'art. 77 ultimo comma della Costituzione. Invasione della competenza regionale.

3. — Preliminarmente deve sottolinearsi che la regione ricorrente, ancor prima che il Governo intervenisse con i decreti legge di cui in narrativa a precisare e a specificare i principi costituzionali richiamati dalla Corte, ha adottato una propria disciplina, passata indenne al controllo governativo, del fenomeno della *prorogatio*, con l.r. 5 agosto 1992, n. 13, recante «Disciplina delle nomine di competenza della regione» (B.U.R. 10 agosto 1992, n. 104). L'art. 8 di questa legge, in particolare, stabilisce, al primo comma, che «tutte le nomine e le designazioni di competenza della regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alle nomine o alle designazioni e sono rinnovabili per una sola volta»; al secondo comma dispone che, «trascorsi novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale neo eletto, le persone nominate o designate negli organismi indicati nell'art. 1 (organi regionali, enti dipendenti dalla regione, USL, eccettuati gli organi elettivi e i pubblici dipendenti) non possono continuare ad esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il Consiglio regionale non effettui le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della presente legge (che disciplina il relativo procedimento), provvede la giunta regionale ai sensi dell'art. 28 dello statuto» (cioè in via d'urgenza e con obbligo di ratifica entro trenta giorni).

La legge regionale, dunque, per un verso, è rispettosa dell'art. 97 della Costituzione sotto i profili indicati dalla sentenza n. 208/1992 della Corte: esclude la proroga di fatto a tempo indeterminato e provvede a interventi sostitutivi e di urgenza in caso di inadempimento dell'organo competente (il Consiglio regionale); per altro verso essa anticipa medianta il sopra descritto meccanismo le disposizioni dei decreti legge adottati dal Governo.

Di qui la conclusione che il decreto oggi impugnato, che obbliga le regioni ad adeguare i propri ordinamenti ai «principi generali» da esso posti, non dovrebbe incidere sull'art. 8 della l.r. n. 13/1992, il quale contiene disposizioni di dettaglio, bensì diverse, ma sicuramente rispettose dei medesimi principi. Invero, fermo restando il rispetto dell'art. 97 della Costituzione, i decreti governativi stabiliscono:

la cessazione delle funzioni con la scadenza del mandato;

la previsione di un periodo massimo di proroga di 45 giorni;

la sostituzione da parte del Presidente del Collegio nei confronti del collegio inadempiente.

Queste disposizioni corrispondono ad un principio fondamentale che vuole la cessazione delle funzioni dell'organo alla sua scadenza naturale e prevede meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione.

Non par dubbio quindi che la legge regionale n. 13/1992 sia coerente con i principi enunciati dal d.-l. n. 363/1993, e che la diretta operatività delle disposizioni di cui al decreto stesso, non abbia modo di esplicarsi nei riguardi della regione Calabria per quanto già da questa disciplinato, mentre le altre disposizioni del d.-l. relative al regime degli atti ed alla responsabilità per mancata ricostituzione nei termini, potranno valere anche per la regione ricorrente come riferimento per i principi fondamentali della materia.

Qualora però il primo comma dell'art. 9 non dovesse essere inteso nel senso che i «principi» cui le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti, ed in quanto non vi abbiano già provveduto, siano solo quelli, già esistenti, da ricavarsi dall'art. 97 della Costituzione, secondo le indicazioni della Corte (ciò che sembrerebbe essere confermato dal riferimento ai principi «generali» anziché fondamentali del d.-l. in questione), bensì come abrogativo della disciplina regionale già adottata e i meccanismi di ricostituzione degli organi scaduti direttamente applicabili alla regione, non può che dedursene l'incostituzionalità per le ragioni accennate in rubrica.

4. — Per tale ipotesi viene immediatamente in considerazione il secondo comma dell'art. 4, a termini del quale «Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo».

Questa disposizione viola tanto la competenza regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle regioni» (art. 117) quanto la competenza statutaria delle regioni di diritto comune (art. 123), incidendo essa sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali. La disposizione, impugnata, invero, crea una competenza nuova in capo ai presidenti di organi collegiali, sottraendo ai collegi stessi i corrispondenti poteri. Ed è evidente che una statuizione siffatta potrebbe provenire, per gli uffici e gli enti dipendenti dalla regione e per gli stessi organi regionali, dalla legge o dallo statuto regionale.

Di più la disposizione in esame viola, insieme con la potestà statutaria delle regioni, gli artt. 121 e 122 della Costituzione, allorché essa venga riferita a nomine di competenza del consiglio regionale. Infatti, secondo la norma costituzionale, il presidente del consiglio regionale non ha una posizione per così dire autonoma dal consiglio stesso dal quale è eletto per dirigerne i lavori (122, terzo comma) né, a differenza del consiglio, della giunta e del suo presidente (art. 121, primo comma), possiede una propria ed autonoma rilevanza esterna.

Naturalmente ciò potrebbe non escludere che al presidente del consiglio regionale vengano conferite funzioni di rilevanza esterna, purché non incompatibili con il suo compito di direzione dei lavori del consiglio, ma tale attribuzione, innovando specificamente all'organizzazione regionale, non può che competere alla fonte statutaria (art. 123) e, sulla base di questa, al regolamento consiliare.

Ne discende allora l'incostituzionalità, in riferimento ai citati parametri, di una norma statale che trasferisce una competenza attribuita al consiglio regionale al suo presidente e che fa di questo un organo titolare di poteri amministrativi esterni.

5. — Ugualmente sulla competenza delle regioni in materia di organizzazione dei loro uffici e degli enti da esse dipendenti incidono le disposizioni relative al regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati (art. 3). Tali disposizioni, limitando la competenza degli organi prorogati e sanzionando come illegittimi gli atti posti in essere al di fuori dei limiti da esse indicati, incidono sulla competenza regionale in materia, in violazione quindi dell'art. 117 della Costituzione.

Tale censura va estesa al successivo art. 6 che sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti.

6. — Da ultimo deve denunciarsi l'art. 8 del decreto impugnato, nella parte in cui convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione adottati dai presidenti di organi collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in sostituzione dei competenti collegi (secondo comma).

Questa disposizione viola, non solo l'art. 77, ultimo comma, della costituzione, in relazione anche all'art. 15, secondo comma, lett. d) della legge n. 400/1988, ma anche, ed inscindibilmente, le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti regionali.

Invero, ove anche dovesse sostenersi che il d.-l. impugnato possa comprimere, nei sensi che si sono appena contestati, le competenze regionali in materia, esso sicuramente non può convalidare ciò che in base alla costituzione è invalido e quindi non può sottrarre al legislatore né all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi atti applicativi di decreti-legge non convertiti.

In altre parole la disposizione impugnata non solo incide sulla potestà legislativa regionale e su quella statutaria al di là di quanto consentirebbero gli artt. 117 e 123, ma incide altresì sulla competenza degli organi collegiali, ai quali sarebbe così impedito di revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

Va poi aggiunto che la convalida degli atti compiuti sotto il vigore dei precedenti decreti, i quali, a differenza di quello qui impugnato e dei tre che lo hanno preceduto, obbligavano le regioni ad adeguarsi alla totalità delle loro disposizioni, fa sì che atti costituzionalmente illegittimi — quali quelli adottati in esecuzione dei precedenti decreti legge invasivi della competenza regionale garantita dall'art. 117 — vengano ritenuti validi ed efficaci, senza che la regione possa porvi rimedio, ripristinando l'ordine naturale delle competenze.

P. Q. M.

Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, il d.-l. impugnato venga dichiarato incostituzionale in riferimento agli artt. 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.

Roma, addì 8 ottobre 1993

Avv. Federico SORRENTINO

N. 643

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1993 dal pretore di Camerino
nel procedimento penale a carico di Salamah Yousef*

Circolazione stradale - Infrazioni aventi rilevanza penale (nella specie: sorpasso irregolare) commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale - Intervenuta depenalizzazione in forza di norma introdotta dallo stesso - Prevista applicabilità, a tali infrazioni, del previgente regime sanzionatorio - Disparità di trattamento ingiustificata data la identità delle infrazioni.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 106; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma).

(Cost., art. 3, secondo comma).

IL PRETORE

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 1993 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 1585/e.g. mod. 22, instaurato nei confronti di Salamah Yousef, nato il 4 maggio 1968 a Nazareth (Israele), irreperibile, osserva in

FATTO E DIRITTO

Yousef Salamah, meglio qualificato in epigrafe, veniva tratto dinanzi a questo giudicante, affinché si potesse vagliare la sua penale responsabilità in ordine alla contravvenzione di sorpasso irregolare, disciplinata dal combinato disposto dei commi settimo ed undicesimo dell'art. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, in esito alla declaratoria di contumacia del Salamah, rimasto assente senza l'allegazione di causa di forza maggiore, di caso fortuito ovvero di altro legittimo impedimento, la difesa dell'imputato eccepiva l'illegittimità costituzionale del disposto del secondo comma dell'art. 237 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, laddove quest'ultima normativa consente la punizione, mediante l'irrogazione di sanzione penale, delle fattispecie concrete, commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore del predetto d.P.R. n. 285/1992, già previste come reati dal previgente ordinamento della circolazione stradale, di poi depenalizzate dal testo normativo ora richiamato. Caso emblematico sarebbe quello inerente all'imputato Salamah, cui viene contestata la contravvenzione punita dal combinato disposto dei commi settimo ed undicesimo dell'art. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, costituente fattispecie oggi depenalizzata, in quanto punita mediante l'irrogazione di una sanzione amministrativa. La norma transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 237 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel far salvi, in relazione alle fattispecie ora depenalizzate, ma commesse prima dell'entrata in vigore del testo di legge (1° gennaio 1993), l'applicazione delle sanzioni già a suo tempo previste (anche se di carattere penale) ed i modi di accertamento delle trasgressioni e di applicazione delle conseguenti sanzioni, violerebbe, nella prospettazione della difesa del Salamah, il principio di eguaglianza, sì da confliggere con il disposto dell'art. 3 della Costituzione.

Opina questo pretore che la sollevata eccezione appaia non manifestamente infondata.

Nessun dubbio può nutrirsi in merito alla considerazione che, nella fattispecie in disamina, ci si trovi di fronte ad una chiara ipotesi di *abolitio criminis*: per tale si intende il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, in cui una legge incriminatrice viene abrogata ovvero, come nel caso *de quo*, in cui un illecito penale viene depenalizzato e disciplinato come illecito amministrativo. La fattispecie trova la propria generale disciplina nel dettato del primo capoverso dell'art. 2 del c.p., secondo cui: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali». Il fenomeno è comunemente designato come retroattività della legge penale più favorevole (laddove, ben inteso, per legge più favorevole deve leggersi legge abrogatrice di precedenti incriminazioni). Taluno, in dottrina, ha qualificato il fenomeno in disamina, riferendosi all'effetto di elisione del giudicato penale, come iperretroattività della norma penale più favorevole (*rectius*: abrogatrice di precedenti incriminazioni). Il principio, formalizzato dal capoverso dell'art. 2 del c.p., vanta risalenti origini e trova giustificazione nel fondamentale rispetto del principio di eguaglianza: la norma in disamina, infatti, fornisce il necessario supporto legislativo alla mutata considerazione sociale di condotte già penalmente sanzionate: se

un dato comportamento ovvero una serie di comportamenti, astrattamente sussumibili in una fattispecie tipizzata, non sono più considerati quali indici di pericolosità sociale e perdono, alla stregua della considerazione che ne possiede la *communis opinio*, la connotazione disvaloriale, la recezione legislativa del mutamento valutativo del corpo sociale, che abroghi il divieto dei suddetti comportamenti e la conseguente sanzione penale, implica il venir meno di tutte le conseguenze legate anche alla pregressa irrogazione di sanzioni penali in relazione all'accertamento della responsabilità in ordine alle fattispecie incriminatrici abrogate. La cessazione dell'efficacia della norma incriminatrice comporta, cioè, non soltanto l'assenza di irrogazione di pena per fatti, astrattamente sussumibili nella fattispecie abrogata, commessi durante la vigenza della stessa, ma non ancora sanzionati all'epoca dell'*abolitio criminis*, ma, addirittura, il venir meno dell'esecuzione delle sanzioni già inflitte, in esito all'apprezzamento della responsabilità per la commissione dei fatti surrichiamati, durante il periodo di vigore della norma incriminatrice abrogata. Il principio, si ripete, trova il proprio *ubi consistam* nell'ossequio in altro fondamentale principio, quello di eguaglianza: sarebbe, infatti, lesivo della eguale dignità dei cittadini e del concetto di parità di trattamento sottoporre a diversa disciplina sanzionatoria fatti storici tutt'affatto eguali, fatta eccezione per la data di commissione (prima o dopo l'entrata in vigore della norma abrogatrice della precedente incriminazione). La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 2 del c.p. comporta l'adeguamento del trattamento sanzionatorio di determinate fattispecie concrete al mutato sentire dei consociati.

Autorevole dottrina riconosce, peraltro, la legittimità di norme transitorie, le quali, nel regolamentare la fase di passaggio tra un determinato regime ad un altro, comportino deroghe al principio surrichiamato; si riconosce, *id est*, che una norma di legge ordinaria possa stabilire che, contrariamente a quanto previsto in via generale, dal primo capoverso dell'art. 2 del c.p., in caso di *abolitio criminis*, i fatti astrattamente sussumibili nella previgente fattispecie incriminatrice, commessi durante il vigore della stessa, continuino ad essere puniti con le previgenti sanzioni penali anche in epoca successiva all'abrogazione della fattispecie suddetta. D'altro canto, si fa notare, dei vari postulati in cui si articola il principio di stretta legalità, recepiti e formalizzati dall'art. 2 del c.p., il legislatore costituente, per il tramite del disposto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, ha inteso costituzionalizzare soltanto quello dell'irretroattività della legge incriminatrice. Solo e soltanto tale principio gode, pertanto, di dignità sopraordinata, nella gerarchia delle fonti normative, rispetto alle ulteriori articolazioni dell'art. 2 del c.p. La *ratio* delle deroghe legislative al principio sanzionato dal primo capoverso dell'art. 2 del c.p. si giustificano, secondo la precitata dottrina, alla stregua della continuità sostanziale di illeciti: purché sussista un criterio discriminatore che permetta di considerare fondata la disparità trattamentale, cioè, sarebbe legittima la possibilità di punire, in epoca successiva all'*abolitio criminis*, mediante l'irrogazione della previgente sanzione penale, fatti commessi durante il vigore della stessa.

Orbene, nella fattispecie soggetta all'odierno vaglio di questo giudicante, si rinviene proprio un'ipotesi di norma derogatrice della disciplina di cui al primo capoverso dell'art. 2 del c.p.: si intende qui far riferimento al secondo comma dell'art. 237 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Per le violazioni commesse prima della data di cui al primo comma (1° gennaio 1993, n.d. e del presente provvedimento) continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti». La norma in esame, avendo valore ed efficacia di legge ordinaria, costituisce deroga ineluttabile al principio, pure formalizzato da norma avente pari forza e valore di legge ordinaria, di cui al capoverso dell'art. 2 del c.p.. La disciplina in disamina, occorre aggiungere, concerne soltanto le norme contenute nel capo V del d.lgs. n. 285/1992, vale a dire le norme di comportamento degli utenti della strada. Molti degli obblighi imposti da tale normativa erano, nel sistema previgente, puniti mediante l'irrogazione di sanzioni penali: nell'ambito della generale regolamentazione, entrata in vigore il giorno 1° gennaio 1993, viceversa, in ossequio all'esigenza di adeguare la reazione istituzionale alla mutata considerazione di determinate condotte e della carica di disvalore delle stesse, nonché al non conclamato, ma trasparente, fine di effettuare una deflazione del carico penale, molti degli obblighi di comportamento dell'utente della strada, già penalmente rilevanti, sono stati inquadrati nell'ambito della categoria dell'illecito amministrativo. Tra essi anche la fattispecie di sorpasso irregolare, già disciplinata dall'art. 106, settimo ed undicesimo comma del d.P.R. n. 393/1959, ora regolamentata dall'art. 148, decimo e sedicesimo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Che gli intenti del legislatore fossero quelli sopra enunziati appare evidente sin dalla lettura della normativa delegante, inerente alla questione *de qua agitur*: recita, infatti, il punto *dd)* dell'art. 2 della legge 13 giugno 1991, n. 190: «revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonché di misure cautelari a garanzia del credito

erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire trentamila per il minimo e di lire quattro milioni per il massimo; previsione anche della possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni». Inoltre, il punto gg) del prefato art. 2 della legge n. 190/1991 recita: «previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due milioni».

Donde è dato desumere che il fine prefisso al legislatore delegato era quello di una generale revisione dell'impianto sanzionatorio previgente, nel tentativo di adeguamento della normativa alle mutate considerazioni sociali e nel doveroso ossequio ai principi di proporzionalità, di sussidiarietà e di solidarietà che, comunque, il legislatore deve osservare nella scelta circa la qualificazione giuridica (illeciti penali ovvero amministrativi o civili) dei comportamenti umani. Dunque, nella materia *de qua*, ove si sia verificata una depenalizzazione, la quale abbia condotto alla qualificazione come illecito amministrativo del tipo legale, già previsto come illecito penale, si è in presenza del fenomeno già individuato da perspicua ed autorevole dottrina quale continuità sostanziale dell'illecito ovvero perpetuazione della rilevanza dell'illecito. La predetta dottrina, peraltro, individua come incongrua, in tali ipotesi, non tanto la decisione legislativa di perpetuare il sanzionamento purchessia della fattispecie, bensì quella di perpetuare, nella vigente della nuova normativa depenalizzante, la punizione dei fatti commessi nel vigore della legislazione antecedente mediante l'irrogazione delle sanzioni penali in allora previste. Da ciò è dato desumere che ben raramente, già sul piano teorico, è difficile rinvenire, in ipotesi analoghe a quelle in odierna disamina, il criterio fondante del discrimine trattamentale tra soggetti rei della stessa fattispecie, diversamente qualificata a seconda del *tempus commissi delicti* (*rectius*: del tempo di commissione dell'illecito). Oltre tutto, nella fattispecie concreta, non si ravvisa davvero la *ratio* del mantenimento in vita del previgente sistema sanzionatorio: si consideri, infatti, la circostanza che la disciplina del sorpasso irregolare, siccome prospettata dal comma decimo dell'art. 148 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, appare tutt'affatto identica, nella delineazione del tipo legale, a quella di cui al settimo comma dell'art. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, fatta salva l'enucleazione dell'ipotesi relativa al divieto di sorpasso per i conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati, la quale costituisce, ora, fattispecie autonomamente regolata dal quattordicesimo comma dell'art. 148 del d.lgs. n. 285/1992: si consideri, comunque, che anche tale ultima ipotesi costituisce illecito amministrativo, rientrando, pertanto, nel disegno di depenalizzazione. Dunque, l'operatore del diritto si trova dinanzi ad un'evidente disparità trattamentale, assolutamente ingiustificata alla stregua dell'assenza di qualsivoglia criterio che, in ossequio al principio di ragionevolezza, fondi la discriminazione stessa: si rammenti, infatti, che se è vero che ad analoga situazione corrisponde analogo trattamento legislativo, è, altresì, vero che a situazioni differenti corrisponde (e non potrebbe essere altrimenti) differente trattamento. Per le ragioni suesposte, peraltro, nella fattispecie in disamina si rinvencono soltanto situazioni tutt'affatto analoghe, ove non addirittura identiche, differenziate soltanto dall'epoca di commissione dell'illecito. È d'obbligo, pertanto, concludere che il plesso normativo in disamina, costituito dal disposto combinato degli artt. 106, settimo ed undicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, confligge con il principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, laddove consente, pur in epoca posteriore all'intervenuta depenalizzazione delle fattispecie disciplinate, che fatti storici commessi nella vigenza della normativa antecedente siano ancora puniti mediante l'irrogazione della sanzione penale.

Ci si rende perfettamente conto che un'eventuale accoglimento dell'eccezione di illegittimità condurrebbe ad una situazione di vuoto normativo, la quale non garantirebbe adeguatamente quella perpetuazione della rilevanza dell'illecito, di cui poc'anzi si è detto: dati, infatti, i principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative ed, in particolare, stanze la disciplina dettata dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non potrebbe trovare applicazione retroattiva la sanzione amministrativa in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che tale ultimo tipo di sanzione prevede. Ciò stante, peraltro, non ci si può esimere dal dovere di esternazione dei dubbi di legittimità costituzionale della norma della quale si dovrebbe, nella fattispecie, fare applicazione: considerazioni di opportunità politico-legislativa non possono indurre a diverse valutazioni circa la conformità a Costituzione della normativa ordinaria. Neppure pretende, questo giudicante, che la Corte costituzionale, nell'adempimento del proprio compito di valutazione della conformità costituzionale della normativa ordinaria, introduca, per la via di una pronunzia di accoglimento dell'eccezione sollevata, una soluzione normativa consimile a

quella dettata dell'art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ben consapevole questo pretore che la Corte, nel corretto esercizio dei criteri di *self restraint*, non potrebbe addivenire ad una soluzione della questione prospettata che si appalesi additiva di nuove ipotesi normative, compito, questo, spettante al solo legislatore. Peraltro, come già detto, la rilevata non manifesta infondatezza della non consentaneità alla Costituzione del dettato normativo ordinario in esame non può indurre a considerazioni ulteriori: d'altro canto, nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione sarà lo stesso legislatore che, nel sovrano esercizio dei poteri assegnatigli nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, provvederà a colmare, magari anche in via d'urgenza, come sempre più di frequente avviene, eventuali lacune dell'ordinamento giuridico.

Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza della dedotta questione, non ci si soffermerà più del dovuto per sottolineare la rilevanza della stessa nell'ambito del procedimento penale soggetto all'odierno vaglio di questo giudicante: si consideri soltanto, a tal proposito, che laddove la normativa in disamina dovesse essere ritenuta effettivamente confliggente con il disposto costituzionale segnalato, questo pretore avrebbe, ai sensi del dettato dell'art. 129 del c.p.p., l'obbligo di un'immediata declaratoria di non punibilità per non essere il fatto preveduto come reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, secondo comma, della Costituzione, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del disposto combinato degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le ulteriori incombenze di rito.

Camerino, addì 23 febbraio 1993

Il pretore: SEMERARO

Depositato in cancelleria, Camerino, 6 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: BONDONI

93C1078

N. 644

Ordinanza emessa il 10 agosto 1993 dal tribunale di Bergamo sull'istanza proposta da Hakimi El Kbir

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Irragionevole, immotivata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano in materia di esecuzione di misure cautelari.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, aggiunto dal d.l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8). (Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza di Hakimi Elkbir, nato a Fqui Ben Salah (Marocco) il 29 gennaio 1961, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, avanzata ai sensi dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter della legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come aggiunti dell'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187.

Hakimi Elkbir è stato condannato con sentenza di primo grado (non definitiva) di questo tribunale in data 16 giugno 1993, alla pena di anni nove di reclusione per i reati di ratto a fine di libidine, violenza carnale ed atti di libidine, commessi in concorso con altri due connazionali.

In data 20 giugno 1993 l'imputato, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, presentava istanza di espulsione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.

Esperiti gli accertamenti di rito previsti da tale norma (in data 2 luglio 1993 la difesa produceva passaporto in corso di validità), il tribunale, sentito il pubblico ministero (nessun intervento è stato proposto dalla parte civile), ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, per palese irragionevolezza, nella parte in cui imponga al giudice procedente, su richiesta dello straniero o del suo difensore, e fatta salva la sussistenza delle esigenze e delle ragioni ivi indicate, di disporre l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza dello straniero sottoposto a misura cautelare per reati diversi da quelli di cui all'art. 275, terzo comma, del c.p.p.

La questione è rilevante nel caso di specie, posto che i reati per i quali l'imputato Hakimi Elkbir è stato condannato in primo grado non sono ricompresi nella disposizione della predetta norma.

Va in via preliminare ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza in data 3 giugno 1983, n. 148, ha affermato la possibilità, per il giudice *a quo*, di sollevare questione di legittimità costituzionale anche delle norme penali di favore; il fatto che tali norme, se di natura sostanziale (sul punto si veda infra per il caso di specie), debbano comunque essere applicate, non implica che la questione di legittimità delle stesse sia irrilevante, posto che intendere la rilevanza come pregiudizialità rispetto all'esito concreto del giudizio *a quo* comporterebbe come conseguenza la pratica inibizione del sindacato da parte della Corte e la creazione di zone «franche» nell'ordinamento del tutto imprevedute dalla Costituzione.

La Corte ha quindi affermato che ad essa spetta il controllo di legittimità costituzionale di tutte le norme dell'ordinamento, ed anche delle norme penali di favore, in quanto parte integrante dell'ordinamento giuridico, mentre è compito del giudice rimettente, in sede interpretativa, decidere quale sia la reazione del sistema all'annullamento di tale tipo di norme.

La valutazione della posizione dello straniero, per come risulta dalla lettera della legge in questione, appare arbitraria e non sorretta da criteri logici e razionali, il che è sufficiente per affermare che la norma urta con il principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione, il quale sostanzialmente afferma che tutti i soggetti sono posti in posizione di perfetta uguaglianza, per quanto riguarda la qualità e lo *status* (nella specie, di imputato sottoposto alla misura cautelare) e che soltanto differenze di capacità possono creare disuguaglianze.

Già la Corte costituzionale, con la sentenza in data 15 novembre 1967, n. 120, ha affermato che, se è vero che l'art. 3 della Costituzione si riferisca espressamente ai soli cittadini, è anche vero che il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero, quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione.

Il predetto principio di uguaglianza, però, non può non valere anche quando, come nel caso di specie, agli stranieri sia concesso un trattamento privilegiato, come sopra ricordato.

Il concetto di uguaglianza, si è sostenuto in dottrina, suppone una duplice relazione: si è uguali a qualcuno od a qualcosa per qualcosa (l'elemento cioè rispetto al quale si è uguali). Ma essere uguali quanto all'uguaglianza non ha significato.

In assenza, pertanto, di una motivata differenza di *status*, di qualità o di capacità, appare evidente il contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione.

Del tutto irragionevole ed immotivata risulta la disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto allo straniero, in materia di esecuzione della custodia cautelare in carcere.

La norma in esame di fatto attribuisce una particolare condizione di privilegio allo straniero sottoposto a custodia cautelare, permettendo che lo stesso, con propria determinazione, possa sottrarsi al regime cautelare carcerario, chiedendo in alternativa di essere espulso dallo Stato.

Ma se il fine della misura cautelare è quello di assicurare esigenze cautelari (nella specie, quelle di tutela della collettività, legate al pericolo concreto di reiterazione della condotta delittuosa, pericolo ancorato alle modalità di condotta delittuosa, pericolo ancorato alle modalità di esecuzione dei reati per i quali l'imputato è già stato condannato in primo grado), non si vede come possa supplire tale misura quella della espulsione che, proprio per sua natura, è legata alla pericolosità sociale dell'individuo.

All'uopo è opportuno precisare che la norma in questione, per quanto oggi ci riguarda, e dunque con riferimento alla posizione di colui che si trova in stato di custodia cautelare, è di natura processuale e non sostanziale.

Essa, infatti, non disciplina la esecuzione della pena, la sua entità afflittiva e la finalità rieducativa cui questa deve tendere, ma deroga — irragionevolmente — alla disciplina delle misure cautelari che attengono a finalità preventive (reiterazione e fuga) e probatorie, e quindi nel complesso a cautele di carattere processuale, restringendone — arbitrariamente — la portata.

Proprio in quanto tale, una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa non urterebbe con il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui afferma che nessuno può subire un trattamento deteriore in forza di una legge posteriore.

È infatti apodittico affermare che ogni norma che spiega i suoi effetti anche sulle libertà personale è di natura sostanziale e quindi con efficacia irretroattiva.

Per esempio, la cassazione a sezioni unite (cass. 18 aprile 1992 n. 8), ritenendo legittimo il provvedimento della Corte d'assise di Palermo che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere a carico di un imputato, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (che modificando l'art. 275 del c.p.p., ha imposto obbligatoriamente la custodia cautelare per determinati reati), ha infatti implicitamente affermato la retroattività di una norma processuale attinente alla libertà personale.

La norma in oggetto, inoltre, in primo luogo, nelle more del procedimento, pregiudica inevitabilmente le esigenze di carattere cautelare e, massime, quelle attinenti al concreto pericolo di fuga e di reiterazione.

In secondo luogo, a sentenza divenuta definitiva ed attivato il procedimento di estradizione, rende meno agevole lo stesso, in quanto, come già la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 120/1967, aveva fatto notare, diversa è la posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino.

«Quest'ultimo può, è vero, rendersi latitante o recarsi all'estero, se non ne viene legittimamente impedito, ma resta sempre soggetto alla sovranità dello Stato, alla osservanza delle sue leggi ed ai mezzi di coercizione che le leggi consentono, mentre lo straniero può abbandonare il paese dove ha commesso il reato e non sempre e non facilmente se ne può ottenere l'estradizione» (in tale occasione la Corte, giudicando sulla legittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, aveva escluso che la imposizione della particolare misura di salvaguardia disposta dalla norma a carico dello straniero, costituisca una illegittima discriminazione per lo straniero medesimo).

Sotto questa prospettiva, essendo immutate le circostanze di fatto che la stessa Corte costituzionale poneva a base del suo iter logico argomentativo, ritiene il Tribunale che il trattamento di favore che la norma deferita riserva allo straniero urti palesemente contro il principio di uguaglianza che impone di valutare allo stesso modo identiche situazioni.

Tale violazione appare tanto più rilevante ove si ponga mente all'ampia gamma di gravi ipotesi delittuose, per le quali lo straniero è autorizzato a sottrarsi volontariamente alla misura cautelare della custodia in carcere, giacché unico limite per la normativa in questione è quello fissato per i delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.

D'altra parte non può certo sostenersi ragionevolmente che il principio di uguaglianza sia stato soddisfatto dalle limitazioni imposte al rilascio dello straniero assoggettato alla custodia in carcere, individuate dalla norma in esame nelle «inderogabili esigenze processuali» ovvero nelle «gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie».

Tali preclusioni infatti — fondate sull'esigenza di assicurare il regolare prosieguo dell'iter processuale e sulla necessità di salvaguardare l'incolumità fisica dello straniero da espellere — non sono informate al principio di eguaglianza e non giustificano il differente (e più favorevole) regime che si stabilisce per il solo straniero sottoposto alla custodia cautelare.

In ragione di quanto sopra, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni prospettate, ad avviso del Tribunale rilevanti e non manifestamente infondate, è necessario disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando, nelle more, la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara la sospensione del procedimento di espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza, instaurato a richiesta di Hakimi Elkbir, nato a Fqui Ben Salah (Marocco) il 29 gennaio 1961, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter della legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come aggiunti dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187;

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento al richiedente Hakimi Elkbir, ai suoi difensori, alla parte civile già costituita, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 10 agosto 1993

Il presidente: GRASSO

I giudici: RIZZARDI - DI VITA

93C1079

N. 645

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1993)
dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di Roma*

Titoli di credito - Assegno bancario smarrito o sottratto - Conseguente rifiuto di pagamento - Pubblicazione ufficiale nell'elenco dei protesti cambiari - Lamentata omessa previsione di distinzione tra quelli elevati per mancanza di fondi del trattario o per rifiuto di pagamento del debitore da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo - Ingiustificata disparità di trattamento tra diverse categorie di debitori.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 39070/1991 del r.c. promossa da De Tomassi Cinzia, elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi, 53, presso l'avv. Vincenzo Mascolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della citazione; nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, contumace.

FATTO

Con citazione notificata il 27 giugno 1991 la sig.ra Cinzia De Tomassi conveniva in giudizio davanti a questo pretore ex art. 702 del c.p.c. l'ente indicato in epigrafe, chiedendo ordinarsi allo stesso la definitiva cancellazione o non pubblicazione (dopo l'ordine di sospensione emesso al riguardo da questo pretore ex art. 700 del c.p.c.) sul Bollettino ufficiale dei protesti del protesto elevato a suo carico il 28 gennaio 1991 e relativo all'assegno bancario n. 1121005623 tratto sulla Banca commerciale italiana, ag. 16 di Roma, intestato a Franco Mori, dell'importo di L. 3.750.000, in quanto la trattaria ne aveva rifiutato il pagamento non per mancanza di fondi, ma in considerazione della denuncia di smarrimento del titolo da parte di essa istante.

La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Assunte le definitive conclusioni, la causa era ritenuta in decisione, quindi rimessa sul rulo ai fini della pronuncia della presente ordinanza con la conseguente sospensione del giudizio.

DIRITTO

Esclusa ogni illegittimità o erroneità del protesto *de quo* sulla base degli artt. 34, 45 e 64 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (il rifiuto di pagamento c'è stato, mentre la negoziazione irregolare del titolo comporta soltanto la responsabilità di chi lo ha pagato senza osservare le disposizioni relative alla persona legittimata a ricevere il pagamento, ex artt. 41 e 43 del citato r.d.), si osserva che l'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la pubblicazione ufficiale dell'elenco di «tutti i protesti elevati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento» registrate nella circoscrizione della camera competente. Si tratta di un'attività materiale rientrando nei compiti istituzionali dell'ente e quindi doverosa a seguito della ricezione dell'elenco da parte del presidente del tribunale.

Pertanto la norma richiamata appare confliggente col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché, non distinguendo, ai fini della pubblicazione dei protesti, quelli elevati per mancanza di fondi del trattario ovvero per rifiuto di pagamento del debitore, da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo, determina una ingiustificata disuguaglianza fra due diverse categorie di debitori, ugualmente «colpite» dalla pubblicazione, con i suoi gravi effetti sulla credibilità personale e commerciale degli insolventi, benché l'insolvenza sia in un caso volontario o comunque imputabile al debitore, e nell'altro caso determinata dall'incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo poi protestato.

Poiché il caso dedotto in giudizio rientra in quest'ultima categoria, e quindi la valutazione in ordine alla costituzionalità della norma in astratto applicabile è rilevante ai fini della definizione del giudizio stesso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui al secondo comma dispone che la pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari comprenda tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 marzo 1993

Il pretore: VITTOZZI

Depositato in cancelleria, Roma li 9 aprile 1993.

Il collaboratore di cancelleria: FORTI

93C1080

N. 646

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pagani Giovanni e il prefetto di Milano*

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del nuovo codice della strada - Inosservanza dell'obbligo di usare il casco - Imposizione dell'obbligo ai maggiorenni conducenti di motoveicoli (oltre i 50 c.c.) nel ciclo urbano, ma non ai maggiorenni conducenti ciclomotori (fino a 50 c.c.) nel ciclo stesso - Irragionevole previsione di disciplina differenziata a parità di rischio in considerazione della vigenza, per entrambi, del limite di velocità di 50 km/h.

(Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'udienza dell'8 luglio 1993 è presente per la prefettura la dott.ssa Onorati M. Gabriella. È presente personalmente il ricorrente il quale produce copia fotostatica della ordinanza resa dal pretore di Salerno dott. Galliano in procedimento analogo ove è stata ritenuta fondata la questione di legittimità posta in relazione alla legge n. 3/1986, insiste nella domanda riportandosi al contenuto del ricorso e della memoria del 27 febbraio 1993.

La dott.ssa Onorati si rimette.

Il pretore sull'istanza di parte ricorrente ha pronunciato la seguente ordinanza: letti gli atti del procedimento n. 4433/1992 e del proc. n. 4434/1992, riuniti, ritenuto che il dott. Giovanni Pagani ha proposto tempestive opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni n. 90/0211268 e n. 90/0207942 in data rispettivamente 14 novembre 1991 e 14 novembre 1991 con le quali il prefetto di Milano ha ingiunto il pagamento di L. 382.900, entrambe, oltre le spese per la violazione dell'art. 1 della legge n. 3/1986; rilevato che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma impositiva dell'obbligo di indossare il casco per i conducenti di motoveicoli, asserendo, tra l'altro:

1) l'irragionevolezza della norma stessa, in ragione del diverso regime sanzionatorio posto in essere da detta norma rispetto ad altre previste dal d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni (cod. strada abrogato), aventi come tutela la vita e l'integrità fisica dei conducenti di autoveicoli; rilevato che il ricorrente ha altresì eccepito:

2) la disparità di trattamento derivante dal citato regime sanzionatorio, posto in essere dall'abrogato e dall'attuale codice della strada, in ragione dell'obbligo del casco imposto, per i ciclomotori, ai minorenni, ed escluso ai maggiorenni, pur in presenza di un sostanziale identico rischio, ed in correlazione al fatto che la normativa appare altresì irragionevole sotto il profilo dell'obbligo, per chiunque, di indossare il casco, allorquando sia alla guida di motoveicoli oltre i 50 cm³, sotto il profilo che detti veicoli, quanto meno in ambito urbano, assumono, per limiti di velocità imposti, una pericolosità identica a quella dei ciclomotori, per i quali come dianzi detto, vige la citata discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni; rilevato, infine, che l'obbligo impositivo del casco, assume, secondo il ricorrente:

3) la valenza di un sostanziale trattamento sanitario obbligatorio preventivo, contrario al disposto art. 32, secondo comma, della Costituzione; ritenuto, quanto alla censura *sub* n. 1, che la stessa debba essere rigettata, in ragione della insindacabilità, da parte del giudice ordinario del diverso regime sanzionatorio applicato dall'abrogato codice della strada ad ipotesi simili, in ragione del fatto che dette norme, peraltro modificate e uniformate dall'attuale codice della strada, non si riferiscono a fattispecie identiche, quanto meno sotto il profilo probabilistico della sinistrosità eventuale;

Ritenuto, quanto alla censura n. 3, di doverla rigettare sotto il profilo della non equipollenza fra l'obbligo impositivo del casco e il dedotto trattamento obbligatorio sanitario (per vero, l'obbligo di una attrezzatura, sostanzialmente, volta alla prevenzione di infortuni non è equiparabile, in alcun modo, ad attività sanitaria, sia pur di carattere preventivo);

Ritenuto, quanto alla censura *sub* n. 2, come la stessa non appaia manifestamente infondata ed irrilevante, sotto il duplice profilo, da un lato, della dedotta irragionevolezza e, dall'altro, della dedotta disparità di trattamento, così come sopra esposto in parte motiva riferita al ricorrente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 dell'11 gennaio 1986, in quanto in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione laddove si obbligano o si consentono comportamenti diversi a cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti, che si trovano in medesime condizioni di circolazione urbana, a bassa velocità, su veicoli a motore a due ruote);

Sospende il giudizio in corso;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il pretore: PURPURA

N. 647

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1993 dal pretore di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Lanzara Pietro e l'u.s.l. n. 58 di Palermo*

Sanità pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N. di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata che intende far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda invece optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto alla salute.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

Esaminati gli atti del procedimento;

Rilevato che il punto focale della controversia è costituito dalla applicazione dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991;

Preso atto che diversi organi giudicanti ritenendo non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma anzidetta hanno disposto la trasmissione degli atti concernenti la sua applicazione alla Corte costituzionale;

Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno di tali decisioni e, precisamente, il fatto che l'art. 4 configura un fattore preclusivo alla tendenziale realizzazione dell'interesse della collettività al bene salute ex art. 32 della Costituzione (v. t.a.r. Calabria 18 febbraio 1993) e che è in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto riserva trattamenti differenziati a seconda delle categorie di esercenti la professione sanitaria (v. t.a.r. Lazio del 23 giugno 1993) ed altre argomentazioni non meno apprezzabili (pret. Bari 6 aprile 1993 e pret. Borgomanero 26 gennaio 1993) costituiscono validi motivi per adottare analoga decisione;

Ritenuto, in particolare, che l'esistenza di analoghi precedenti ed il fatto che il precedente giudizio verrà esaminato congiuntamente agli stessi esime dallo sviluppare le suesposte ragioni ricorrenti costantemente nei menzionati provvedimenti;

Considerato, infine, che le ragioni di opportunità già ritenute valide da altri organi (v. citata dec. pret. Borgomanero) suggeriscono di ordinare all'u.s.l. n. 58 di astenersi, sino alla conclusione del giudizio in corso, da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro del ricorrente Lanzara Pietro;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non appresta al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno qualora intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio rapporto di lavoro ed all'art. 32 della Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al sistema della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo;

Ordina alla u.s.l. n. 58 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di astenersi fino alla conclusione del giudizio in corso da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro con il ricorrente prof. Lanzara Pietro nato a Valderice il 21 aprile 1943;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il processo;

Ordina alla cancelleria di notificare il presente provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne dia comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Palermo, addì 19 luglio 1993

Il pretore: MIROTTA

N. 648

*Ordinanza emessa il 23 agosto 1993 dal pretore di Benevento
nel procedimento civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo Pasquale ed altro*

Esecuzione forzata - Pignoramento - Possibilità di eseguirlo, a discrezione dell'ufficiale giudiziario procedente e anche senza provvedimento motivato del pretore, in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo dimora temporanea - Violazione della libertà domiciliare del terzo.

(C.P.C., art. 513, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14).

IL VICE PRETORE

Rilevato che l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni presso il tribunale di Benevento, l'8 aprile 1986, su istanza di Di Falco Vincenzo e Muccillo Pasquale, creditori, in virtù di due effetti cambiari, titoli esecutivi, di D'Ambrosio Vito, invece, di recarsi nell'abitazione di quest'ultimo, risultante all'anagrafe, si recava nella abitazione di Viola Marinella, in c.da Capodimonte di Benevento, e nonostante che la Viola avesse dichiarato che il D'Ambrosio, pur ivi rinvenuto, non vi abitasse, procedeva al pignoramento di alcuni mobili esistenti nella predetta abitazione;

Osservato che la Viola ha proposto opposizione, chiedendo dichiararsi la nullità del pignoramento per essere stati pignorati beni esistenti nella sua abitazione e quindi di sua proprietà;

Osservato che l'art. 513, primo comma, del c.p.c., dispone che l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, senza specificare se per casa del debitore debba intendersi quella di cui egli abbia il godimento in virtù di un diritto reale o personale o anche soltanto quella in cui egli vi dimori attualmente senza per mente al titolo del godimento e perfino in quella che non risulti la dichiarata, all'anagrafe, dimora abituale;

Rilevato che in tal modo è rimessa alla discrezionale valutazione dell'ufficiale giudiziario, come è avvenuto nel caso di specie, di ricercare le cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del debitore e quindi anche in luoghi in cui il debitore dimori soltanto temporaneamente ed ove altri ne siano proprietari o esercitino diritti reali o di godimento e che ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario può anche allontanare il titolare di tali diritti, e chiedere anche l'intervento della forza pubblica, in caso di disturbo dell'esecuzione;

Osservato che l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficiale giudiziario comporta il terzo, titolare di un diritto reale o anche personale di godimento, la violazione della libertà domiciliare, dichiarata inviolabile dalla Costituzione, che negli artt. 13 e 14 prevede la violazione del domicilio solo previo preventivo motivato parere dell'autorità giudiziaria e che detto terzo è comunque estraneo al titolo esecutivo, e che i poteri dell'ufficiale giudiziario non risultano neppure limitati dalla legge (art. 484 del c.p.c.), che affida ad un giudice la direzione dell'esecuzione, giacché l'intervento di quest'ultimo ha luogo solo nel processo esecutivo che ha inizio con il pignoramento;

Ritenuto che nel caso di specie l'esecuzione dovrebbe essere dichiarata senz'altro illegittima e nullo l'eseguito pignoramento, essendo gli artt. 513, primo e secondo comma, in contrasto con gli artt. 13 e 14 della Costituzione, in considerazione che l'esecuzione, ove avvenga fuori della residenza anagrafica del debitore e senza preventivo provvedimento motivato del pretore, al quale spetta di garantire che anche l'esecuzione mobiliare avvenga nell'ambito del principio di stretta legalità e nel rispetto delle fondamentali libertà costituzionali, comporta la violazione della libertà domiciliare del terzo;

Ritenuto quindi necessario rimettere la questione alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere a cura della cancelleria.

Benevento, addì 22 agosto 1993

Il v. pretore: FEDELE

Depositato in cancelleria il 24 agosto 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 649

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1993)
dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Fusco Giuseppe contro l'ufficio imposte dirette di Roma*

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Poteri istruttori della commissione tributaria - Limiti stabiliti dalla prevalente giurisprudenza - Possibilità per la commissione di pronunciarsi solo sulla base dei fatti indicati nel provvedimento impugnato senza l'ausilio di prove acquisibili *aliunde* - Conseguente violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fusco Giuseppe c/ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, nonché sul ricorso dell'ufficio (Irpef/Ilor 1981 e 1982) contro la decisione della commissione di secondo grado di Roma n. 90090315 in data del 23 febbraio 1990.

FATTO

Con avvisi di accertamento notificati rispettivamente il 22 dicembre 1987 e il 19 ottobre 1988 l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma procedeva alla rideterminazione dei redditi ai fini Irpef-Ilor dichiarati dal contribuente Fusco Giuseppe.

Quanto al 1981, in particolare, oltre alla individuazione con il metodo analitico di alcuni modesti redditi non dichiarati, determinava in L. 849.397.000 l'importo ai fini Irpef a fronte di originarie L. 16.800.000 del dichiarante. Per il 1982, invece, il reddito veniva determinato con il metodo sintetico in L. 1.491.881.000 contro i 17.000.000 circa dichiarati dal contribuente.

In entrambi i casi l'accertamento sintetico era motivato in base al principio della «accumulazione di risparmio quinquennale» basato sulla constatazione che — per quanto riguarda i redditi del 1981 — nel 1985 erano risultati investimenti per un ammontare tale da far presumere appunto un'accumulazione nel quinquennio anteriore eccedente la normale redditività dei capitali già acquisiti; per l'anno successivo si è ragionato analogamente sulla base degli investimenti effettuati dal contribuente negli anni dal 1985 al 1987.

La commissione di primo grado, avendo fra l'altro accertato che gli investimenti riferiti dall'ufficio al 1985 si sono in realtà sviluppati nel triennio 1985/1987, ha ritenuto di non poter condividere il principio dell'accumulazione di risparmio. Tuttavia ha escluso che il difetto di motivazione dell'atto di accertamento dovesse condurre alla dichiarazione di illegittimità dell'atto stesso e al suo conseguente annullamento ha fatto ricorso ad altri metodi di determinazione del reddito, quantificandolo per il 1981 in L. 500.000.000 ai fini Irpef ed in L. 474.488.000 ai fini Ilor e per l'anno 1982 rispettivamente in L. 600.00.000 e 574.574.000.

Sul ricorso del contribuente relativo ad entrambe le annualità e dell'ufficio limitatamente all'anno 1982, la commissione di secondo grado ha confermato integralmente tale pronuncia.

Avverso quest'ultima decisione ricorre nuovamente il contribuente per entrambe le annualità e l'ufficio per il solo anno 1982.

Il Fusco deduce:

1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere andata la commissione ultrapietita, atteso che il giudizio tributario ha ad oggetto l'atto impugnato e che quindi non è possibile estendere la cognizione all'intero rapporto una volta verificata la illegittimità dell'atto stesso sub specie difetto di motivazione;

2) violazione dell'art. 360 del c.p.c. per avere il giudice di secondo grado confermato la precedente pronuncia senza motivare in ordine alle risultanze della documentazione esibita e attestante in particolare la corrispondenza fra disinvestimenti e investimenti effettuati dal contribuente negli anni in questione;

3) violazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 non ricorrendo nella specie quei fatti certi derivanti da presunzioni gravi, precise e concordanti pretese dalla norma indicata.

L'ufficio nel suo ricorso ribadisce la legittimità dell'accertamento e, in particolare, la correttezza della argomentazione fondata sull'accumulazione di risparmio.

Il contribuente obietta nel controricorso che tale atto sarebbe inammissibile poiché privo di censure puntuali alla decisione impugnata.

Il contribuente ha altresì illustrato con due successive memorie gli argomenti delineati nell'atto di impugnazione, soffermandosi in particolare sulla circostanza che il giudice penale lo ha prosciolto in istruttoria dal reato di cui all'art. 1, cpv. n. 3, della legge 7 agosto 1982, n. 516, assumendo che dalla perizia appositamente disposta non sarebbero emersi elementi di colpevolezza e, in particolare, la dimostrazione di un afflusso di somme non giustificate dalla preesistenza di capitali investiti.

All'odierna udienza si è svolta la discussione della causa alla presenza della parte privata il cui rappresentante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.

DIRITTO

Ai fini del decidere assume un rilievo preminente l'esame, sia sotto il profilo di fatto che di diritto, del primo motivo dedotto dal contribuente, cioè la violazione dell'art. 112 del c.p.c., secondo cui l'aver ritenuto non corretta la motivazione contenuta nell'atto di accertamento e l'averla quindi sostituita in sede processuale comporti una *mutatio libelli* in relazione alla natura del processo tributario, il quale avrebbe ad oggetto esclusivamente l'atto e la sua legittimità.

Ciò rende indispensabile chiarire anzitutto e la portata della motivazione dell'atto di accertamento e della decisione di primo grado che avrebbe proceduto a tale sostituzione.

L'ufficio parte dalla constatazione degli «investimenti» effettuati nell'anno 1985, per l'accertamento del 1981, e nel triennio 1985-1987, per il 1982, e attraverso una argomentazione di tipo presuntivo (accumulazione di risparmio quinquennale) dimostra l'esistenza di reddito non denunciato negli anni in questione e in genere in quelli intermedi.

La commissione, a sua volta, contesta tale metodo e osserva che tuttavia nell'arco temporale in questione vi sono lacune informative ed oscurità tali da escludere la possibilità di individuare una chiara connessione fra disinvestimenti ed investimenti, confermando, con questa diversa argomentazione, la non veridicità della dichiarazione.

Occorre ora verificare se un tal modo di procedere sia o meno coerente con l'assetto normativo del processo tributario.

Tale assetto, secondo il contribuente -- e secondo non poche pronunce sia delle commissioni che della stessa Cassazione -- sarebbe incentrato sull'atto e sulla sua impugnazione, analogamente a quanto avviene nel processo amministrativo, con la conseguenza che una volta accertata la inadeguatezza della motivazione non sarebbe possibile se non l'annullamento dell'atto.

In realtà non può certo accantonarsi la profonda diversità dei relativi presupposti sostanziali dei due processi. E ciò non tanto per la loro diversa qualificazione giuridico-formale (diritto-obbligazione e non potestà-interesse illegittimo), quanto per il ruolo preponderante, storicamente e costituzionalmente, del dovere dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche -- e non genericamente bensì -- in ragione della loro capacità contributiva. Sarebbe dunque profondamente erroneo attribuire al potere impositivo e all'atto di accertamento in cui esso si estrinseca una rilevanza giuridica corrispondente a quella propria dei provvedimenti amministrativi.

Di tutto ciò, del resto, vi è piena consapevolezza nella giurisprudenza della Suprema Corte, che si esprime nella formula corrente del processo tributario come processo di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento.

Non si può negare tuttavia che la formula contenga notevoli elementi di ambiguità; difatti il problema del se e in che limiti il giudice tributario possa conoscere del rapporto rimane insoluto e si manifesta appunto nei contrasti giurisprudenziali e dottrinari sulla rilevanza della motivazione e sulla possibilità di superarne lo schermo.

In particolare il problema trova il suo punto di emersione nella definizione dei limiti dei poteri istruttori del giudice tributario e quindi nella esclusività o meno delle prove addotte nella motivazione (ed è sintomatico che nell'atto di accertamento, a differenza dell'atto amministrativo tipico, questo ha una portata esclusivamente probatoria).

Si allude in particolare all'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972. La norma attribuisce alle commissioni tributarie poteri istruttori corrispondenti a quelli degli uffici ed è comunemente — anche se non pacificamente — interpretata nel senso che comunque non sia possibile acquisire prove su fatti diversi da quelli che devono essere indicati in motivazione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, facendosi leva sull'inciso «al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione».

La norma così interpretata si presta ad un duplice ordine di censure di incostituzionalità.

Anzitutto sotto il profilo della irrazionalità e dell'eccesso di potere legislativo, atteso che la cognizione piena del rapporto è pacificamente ammessa a favore del contribuente, il quale può introdurre nel processo nuovi fatti, con le relative prove, sia per dimostrare l'inesistenza di redditi sia l'esistenza di legittime detrazioni, pure non indicate in dichiarazione.

Inoltre per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché la combinazione dei tempi medi di accertamento e di chiusura delle controversie (dati reali da cui non sembra lecito prescindere nella valutazione di quelli normativi) esclude di fatto, ma con certezza statistica, la possibilità di garantire l'adempimento dell'obbligo tributario, una volta che sia intervenuta la sentenza di annullamento per difetto di motivazione, violando in tal modo anche il principio di eguaglianza sostanziale.

Alla stregua di tali considerazioni ritiene la commissione di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità nei termini suindicati, attesa la sua rilevanza ai fini del presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 35, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, relativamente all'inciso «al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione» per eccesso di potere legislativo in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 1992.

Il presidente: CORAZZINI

93C1084

N. 650

*Ordinanza emessa il 26 agosto 1993 dal pretore di Crotone
nel procedimento civile vertente tra F.lli Romano S.p.a. e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degni oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relativi a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata - Questione proposta in termini analoghi a quelli di altra già sollevata nei confronti di precedente decreto-legge, di identico contenuto, dichiarata manifestamente inammissibile per mancata conversione in legge dello stesso (ordinanza della Corte costituzionale n. 240/1992).

(D.-L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, n. 3, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 97 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla controversia di lavoro iscritta al n. 163/1992 r.g.a.c. promossa da F.lli Romano S.p.a., in persona del presidente sig. Michele Romano, con sede in Crotone; contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente legale rappresentante *pro-tempore*.

Ha emesso, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza dell'11 giugno 1993, la presente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 163/1992 del ruolo generale affari contenziosi e vertente tra la S.p.a. f.lli Romano, in persona del suo Presidente *pro-tempore* sig. Michele Romano, con sede in Crotone, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Elio Fazzalari e dall'avv. Rosario Medici per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, e l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Filippelli per procura generale alle liti per notaio Lupo di Roma (rep. n. 5674 del 17 novembre 1986).

Oggetto: rimborso contributi.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 1° febbraio 1992 la F.lli Romano S.p.a., con sede in Strongoli (KR), azienda esercente attività di trasporto pubblico in concessione, con oltre 200 dipendenti, adiva questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, per sentir condannare l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, al rimborso di contributi versati dal giugno 1981, ammontanti per sorte a lire 8.263.902.231, nonché il risarcimento del danno derivante sia dalla svalutazione sia dalla necessità del ricorso al credito e dal lucro cessante.

Il diritto al rimborso, di cui è causa, si fonderebbe sulla sentenza della Corte costituzionale, n. 261 del 12 giugno 1991, con cui è stata sancita la illegittimità dell'art. 18, secondo comma, d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per la parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi previsti dalla medesima legge, le imprese industriali operanti nel mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Successivamente all'emanazione di tale sentenza il 20 giugno, 22 luglio e 20 agosto 1991, la f.lli Romano S.p.a., chiedeva all'I.N.P.S., anche ai fini interruttivi della prescrizione, il rimborso della differenza contributiva versata in eccesso, per non aver beneficiato dello sgravio: senza ottenere alcun riscontro.

L'8 novembre 1991 la società ricorrente notificava all'I.N.P.S. atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, al quale l'istituto rispondeva con lettera raccomandata in cui non contestava il diritto della società ricorrente, ma si limitava a chiedere tempo per assumere istruzioni dalla sede centrale circa le modalità del rimborso.

Dopo una inutile attesa, la S.p.a. f.lli Romano incardinava la presente controversia.

Si costituiva tempestivamente l'I.N.P.S. sollevando eccezioni preliminari.

In data 13 maggio 1992 questo ufficio, giudicando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 del d.-l. n. 14 del 21 gennaio 1992 (disciplinante le modalità con cui l'I.N.P.S. avrebbe dovuto procedere ai rimborsi di cui è causa), emetteva una prima ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Corte, in data 26 marzo 1993, con ordinanza n. 116/1993, rilevato che il decreto denunciato non era stato tempestivamente convertito in legge, così come non convertiti risultavano i successivi decreti con cui il Governo aveva reiterato la norma denunciata, giudicava inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Nelle more della decisione della Corte, poiché l'I.N.P.S., pur in presenza di rituale richiesta, non dava corso neppure al pagamento della rata annuale previsto dal denunciato decreto, la soc. f.lli Romano ha chiesto a questo giudice l'emanazione di un ordine di pagamento *ex art. 700 del c.p.c.* in relazione alla rata maturata.

Con provvedimento del 27 aprile 1993, questo ufficio ha impartito all'I.N.P.S. l'ordine di immediato pagamento della rata commisurata alla sorte, oltre agli interessi legali dalla scadenza della rata, rivalutata equitativamente nella misura del 10% sulle somme dovute anno per anno. Con ciò interpretando l'inciso dell'art. 1 n. 3 del d.-l. 22 marzo 1993, n. 71, «senza alcun aggravio per rivalutazione ed interessi», come riferito soltanto al futuro, e cioè all'ulteriore rateazione decennale, non al danno ed agli interessi già prodottisi per il passato, per attenuare in via interpretativa il ritenuto contrasto della norma che si denuncia con i principi costituzionali.

Nel frattempo il Governo era costretto a reiterare ripetutamente, per decreto, la norma *de qua* non sopravvenendo la conversione in legge da parte del Parlamento. Finalmente con la legge di conversione n. 151 del 20 maggio 1993 veniva convertito il d.-l. n. 71 del 22 marzo 1993 recante, all'art. 1, comma 3, la disposizione di cui appresso, riguardante le modalità del rimborso in oggetto.

All'udienza dell'11 giugno 1993, innanzi a questo ufficio, dove nel frattempo la causa era stata riassunta dopo l'incidente di costituzionalità, la ricorrente f.lli Romano S.p.a., ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Innanzitutto, in ordine all'istanza dell'I.N.P.S. di parziale revoca dell'ordinanza del 27 aprile 1993, ritiene il giudicante che, prevedendo l'art. 669-*decies* codice procedura civile la revoca o la modifica dei provvedimenti d'urgenza solo al verificarsi di «mutamenti nelle circostanze», la richiesta non possa essere accolta in quanto nel caso di specie nessun fatto nuovo è sopravvenuto, tale da incidere sui presupposti del provvedimento cautelare emanato.

Osserva altresì il decidente che ben si evince dalla motivazione dell'ordinanza del 27 aprile 1993 l'interpretazione che questo ufficio attribuisce alla norma di cui al d.-l. n. 71/1993, convertito nella legge n. 151/1993, riferendo l'inciso «senza aggravio per rivalutazione e interessi» — riportato nella predetta norma — soltanto all'ulteriore rateazione decennale, fatti salvi i danni da svalutazione e da lucro cessante maturati nel periodo precedente non coperto da prescrizione.

Esaminiamo ora le questioni poste in evidenza dalla parte ricorrente:

1) La ricorrente ha sollevato, «come mezzo al fine», questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 del d.-l. n. 71 del 22 marzo 1993 — convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione.

Con tale norma il Governo, in esito alla menzionata sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, ha disposto che «il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, nel pieno rispetto dei termini di prescrizioni previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili».

Lo stesso decreto è stato addotto dalla parte convenuta in questo giudizio. L'assunto della società attrice, di incostituzionalità, è strumentale ai fini della piena tutela del diritto fatto valere in questo giudizio.

2) La questione di legittimità costituzionale della sopracitata norma, così come prospettata, appare a questo giudice rilevante e non manifestamente infondata, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione del 13 maggio 1992, che qui si reiterano.

3) In punto di rilevanza va innanzitutto valutata la portata delle eccezioni preliminari con cui l'I.N.P.S. ha tentato di paralizzare il presente giudizio.

Sostiene l'istituto resistente:

a) che il ricorso introduttivo della f.lli Romano S.p.a. sarebbe improcedibile e che il presente giudizio andrebbe sospeso, in attesa dello svolgimento della procedura amministrativa, al cui espletamento l'art. 50 della legge n. 88/1989 subordina la proponibilità della domanda in sede giurisdizionale;

b) che la domanda di rimborso sarebbe preclusa da un giudicato formatosi tra le parti, in relazione alla medesima questione ed in punto di classificazione del contribuente, avendo, il tribunale di Catanzaro — all'epoca competente per territorio in grado di appello — su domanda della soc. Romano, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto allo sgravio, affermato che la F.lli Romano S.p.a. era priva del requisito soggettivo della «Industrialità» previsto dalla legge, l'attività da essa esercitata dovendo ricondursi al n. 3 e non al n. 1 dell'art. 2195 codice civile.

Entrambe le eccezioni non appaiono fondate. E poiché le ragioni per cui si ritiene la infondatezza della eccezione di cui *sub b)* determinano la sorte dell'altra eccezione, appare logicamente corretto invertirne la trattazione.

Essendo quello fra I.N.P.S. e contribuente un rapporto di durata, il giudicato che l'istituto invoca si riferisce soltanto ad un certo periodo nel rapporto (e cioè quello relativo agli anni dal 1968 al 1991, oggetto di quel giudizio), ma non può condizionare il successivo svolgimento del rapporto stesso soprattutto quando esso, come nella specie, è stato inciso da *ius superveniens*.

Le modifiche più rilevanti sono conseguenza delle leggi sopravvenute alla sentenza che si assume passata in giudicato, e sono tutte nel senso di ampliare lo spettro delle aziende ammesse allo sgravio, fino a farlo coincidere con la più ampia nozione di «commercialità» di cui a tutti i numeri dell'art. 2195 codice civile, ed al di là delle subclassificazioni in esso contenute. Tali leggi sopravvenute rispetto alla sentenza catanzarese superano il preteso giudicato, disciplinando diversamente il rapporto per il periodo successivo.

A tal fine si ricorda che: l'art. 3 della legge 502/1978 che ha esteso il beneficio di cui trattasi anche alle aziende alberghiere, ai pubblici esercizi, alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande; l'art. 1, comma 6-*bis*, del d.-l. n. 277/1984 convertito, con modificazione, nella legge n. 219/1984, ha concesso il beneficio, senza alcuna limitazione, specificamente ad imprese di trasporto; infine, l'art. 3 n. 4 del d.-l. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, ha, sempre nella *ratio* delle leggi precedenti, esteso il beneficio perfino ai soci di cooperative di servizi, di produzione e lavoro.

Inoltre occorre, anche a tal fine, nuovamente richiamarsi alla «dichiarazione di incostituzionalità» di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, che ha dato origine a questa causa. Come tutte le dichiarazioni di incostituzionalità essa ha pacificamente efficacia di *ius superveniens* che, per giunta, opera *ex tunc*: dunque, pur lasciando indenne il (presunto) giudicato catanzarese quanto al periodo ivi dedotto in giudizio, vale di certo per la disciplina del rapporto nel periodo successivo. Il contenuto del diritto sopravvenuto che si legge nell'articolata sentenza della Corte costituzionale, consiste, appunto, nello stabilire che il beneficio degli sgravi spetta a tutte le attività commerciali.

Tant'è che, successivamente, la cassazione ha abbandonato il precedente indirizzo svalutando le distinzioni dell'art. 2195 citato e riconoscendo alle imprese di trasporto natura industriale (cfr., fra le altre, Cassazione 27 novembre 1987, n. 8837).

Da rilevare, infine, che la sentenza della Corte costituzionale è stata resa proprio nei confronti di un'azienda esercente attività di trasporto (la società Sita di Bari) assolutamente analoga a quella svolta dalla f.lli Romano.

Tutto quanto sopra ritenuto, segue che:

a) il «giudicato» formatosi sulla sentenza catanzarese del 1984 non resiste, per il periodo successivo a quello da essa regolato (1968-1980), allo *ius superveniens* e, quindi, non può essere invocato;

b) dal momento che — lo si è constatato sopra — i benefici di cui è causa sono ormai estesi a tutti gli esercizi commerciali, a prescindere dalla loro appartenenza a questa o a quella sub-categoria dell'art. 2195 del codice civile, la questione della classificazione da attribuire ad una impresa di trasporto automobilistico, quale la s.p.a. f.lli Romano, non è pertinente in questa causa: qualunque fosse la classificazione non si potrebbe mai negare all'impresa il carattere della commercialità.

Da ciò deriva che alla presente controversia non sono da applicare l'art. 443 codice procedura civile né l'invocato articolo 50 della legge 88/1989, essendo inconferente la *quaestio* della «classificazione».

Alla stregua di quando precede, l'unica questione che rimane, e che, allo stato, impedisce di decidere, è quella della incostituzionalità del d.-l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151. Non v'è dubbio, infatti, che la norma *de qua*, incide nella presente fattispecie, poiché impone di ridurre l'importo della condanna a carico dell'I.N.P.S., e di omologare la rateazione ed il divieto di compensazione.

Tale questione — come si è detto — appare non manifestamente infondata. In particolare, la norma denunciata viola il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto un duplice profilo. Anzitutto, poiché attribuisce all'istituto resistente una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri debitori, tenuti, secondo i generali ed inderogabili principi che vigono in tema di obbligazioni pecuniarie, al pagamento di somme alla scadenza naturale del debito, rivalutate e comprensive di interessi; e, ovviamente, soggette a compensazione legale.

In secondo luogo, poiché crea un'intollerabile discriminazione tra le aziende che hanno potuto beneficiare degli sgravi (e quindi disporre all'origine di somme da destinare ad altro, nel quadro della libera iniziativa) e quelle che non ne hanno fin qui beneficiato: le quali, inoltre, ove si consideri la svalutazione del denaro e gli interessi passivi pagati per il ricorso al credito, vedono oggi posta nel nulla la reale portata dello sgravio, che avrebbe dovuto invece essere uguale per tutti. Basti, del resto, ricordare che la sentenza della Corte costituzionale, da cui la presente controversia trae origine, si fonda proprio sulla rilevata illegittima disparità di trattamento tra imprese.

La norma che si denuncia, lungi dal rimuovere la rilevata disparità di trattamento, fa sì che molte imprese, che avrebbero dovuto godere interamente del beneficio, ne godano con un ritardo tale da terminare un ingiusto svilimento del medesimo.

Inoltre, la norma viola gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché essa, dopo aver preso atto che il contribuente a seguito della sentenza della Corte costituzionale aveva maturato il diritto soggettivo al rimborso delle somme indebitamente percepite dall'I.N.P.S., ha negato al medesimo la piena tutela del diritto *de quo*.

Non si può dubitare, invero, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 sia emerso, in capo al contribuente, un diritto perfetto, esercitabile nelle forme previste dal Codice civile, per la ripetizione dell'indebito.

Orbene, tale diritto comprende la sorte rivalutata, gli interessi e la facoltà di chiedere la rivalutazione della somma ed altro eventuale maggior danno. Per effetto della denunciata norma il cittadino viene usurpato del diritto e del potere di richiedere la tutela di tutte queste posizioni soggettive nelle competenti sedi giurisdizionali.

Appare, inoltre, illegittimo condizionamento del diritto di azione subordinare il suo esercizio alla proposizione di una domanda all'ente, al fine di ottenere annualmente il rimborso della rata.

La norma in questione contrasta anche con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione, violato dall'ingiustificata lunghissima rateazione, e dal divieto di compensazione.

Il decreto *de quo* accorda all'I.N.P.S. addirittura altri dieci anni per adempiere integralmente, e ciò sul presupposto della esenzione dagli interessi e dalla rivalutazione. Al contrario, proprio e soltanto l'applicazione dei principi in tema di interessi per obbligazioni pecuniarie e di maggior danno da svalutazione (art. 1224, secondo comma, cod. civ.), garantirebbe il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, inducendo l'istituto, attraverso il puntuale adempimento dei propri obblighi, al corretto uso del pubblico denaro.

Infine, è denunciabile il contrasto della norma con i principi di cui all'art. 41 della Costituzione, che tutelano la libertà di impresa.

Invero, la *ratio* della legge del 1968, prima, e della sentenza della Corte costituzionale, poi, va certamente ravvisata nell'obiettivo di incoraggiare e sostenere, in conformità alla richiamata norma costituzionale, l'attività imprenditoriale nelle zone di cui trattasi. Tale forma di tutela della libera iniziativa appare vanificata da una legge che priva le imprese di somme rispetto alle quali già avevano un diritto soggettivo perfetto, costringendole a far ricorso al credito al tasso più elevato del mondo industriale.

Pertanto, previa declaratoria di «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 del d.-l. n. 71 del 22 marzo 1993 convertito nella legge n. 151 del 20 maggio 1993, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97, 113 della Carta, va ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio, e va disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 del d.-l. n. 71, del 22 marzo 1993, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97, 113 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Crotone in data 26 agosto 1993.

Il giudice del lavoro: TRICOLI

Il cancelliere: GRIMALDI

N. 651

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale di Vibo Valentia
nella richiesta di riesame proposta da Soriano Gaetano ed altri*

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5; d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame proposta dagli avv. Giovanni Marafioti e Giuseppe Romeo, nell'interesse di Soriano Gaetano, D'Ambrosio Graziella, Soriano Roberto, Silipigni Graziella, Soriano Leone e Lo Preiato Rosetta, indagati per il reato di cui all'art. 12 *quinquies*, secondo comma, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal g.i.p. presso questo tribunale in data 3 febbraio 1993, 5 febbraio 1993 ed 11 febbraio 1993, nonché avverso il provvedimento emesso dallo stesso g.i.p. il 12 febbraio 1993, di convalida del sequestro preventivo, in via d'urgenza, disposto dal p.m. in data 10 febbraio 1993 in esito a sentenza della Corte di cassazione del 4 maggio 1993, che ha annullato con rinvio, l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia in data 5 marzo 1993;

Sentita la relazione del presidente e le conclusioni del p.m. e dei difensori;

Considerato che con i motivi della richiesta di riesame, depositati il 2 marzo 1993, gli istanti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356 e seg., non riproposta con gli ulteriori motivi depositati in data odierna, la cui fondatezza, va comunque, valutata d'ufficio.

RILEVA

Dalla documentazione in atti risulta:

1) relativamente ai coniugi Soriano Leone e Lo Preiato Rosetta che il primo è titolare di una ditta individuale per movimento terra, per la quale negli 1980-1989, ha dichiarato un reddito complessivo medio di L. 75.000, ed ha omesso la dichiarazione Irpef per l'anno 1990, mentre la seconda non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. Gli stessi sono proprietari di un appezzamento di terreno, acquistato il 2 luglio 1992, del valore dichiarato di L. 1.100.000 e delle seguenti autovetture: Lancia Thema 2, 5, TD; Alfa Romeo 164, 2,5, TD; Alfa Romeo 75, 2,0 benzina; Lancia Thema;

2) relativamente ai coniugi Soriano Gaetano e D'Ambrosio Graziella, che il primo è titolare di una ditta individuale operante nei trasporti di persone e merci, con inizio attività in data 17 maggio 1989, che ha omesso la dichiarazione dei redditi ai fini Iva, ed ai fini Irpef ha dichiarato per i soli anni 1989-90, un reddito imponibile di L. 952.500; che la seconda è amministratore unico della «Autoricambi Soriano S.r.l.», costituita nell'1989, avente ad oggetto la gestione di autosalone per il commercio di veicoli nuovi ed usati, che la stessa, per tale attività non ha dichiarato alcun reddito negli anni 1989-90, ma solo un imponibile medio di L. 952.000 derivante da utile di partecipazione;

I predetti coniugi sono proprietari dei seguenti immobili: appezzamento di terreno edificabile sito in località Cicotto di Filandari, con annessa casa di abitazione, del valore, dichiarato nell'atto pubblico di compravendita di L. 47.500.000; appezzamento di terreno edificabile sito nel medesimo comune ed alla stessa località, con consistente fabbricato allo stato rustico, costituito da tre corpi di fabbrica collegati, esteso, nel seminterrato mq. 607, al 1° piano un corpo mq. 150 e l'altro mq. 295 più mq. 70 di terrazze; al 2° piano mq. 365, ed al 3° piano mq. 365, valutato, allo stato, dall'Ute in L. 526.300.000, e da perizia tecnica di parte, eseguita dall'ing. Luciano Vita, e depositata all'odierna udienza, in L. 244.920.981, in relazione ai costi effettivamente sopportati; nonché dei seguenti autoveicoli: Fiat 170 TD, autocarro trasporti merci; Fiat 131, S 1,5, benzina; Renault trasporto promiscuo;

3) relativamente ai coniugi Soriano Roberto e Silipigni Graziella, che il primo è titolare di una ditta individuale per il recupero ed il riciclaggio dei rottami, con inizio attività nell'anno 1987, per la quale ha dichiarato per i soli anni 1987 e 1988 un reddito imponibile medio pari a L. 204.500, mentre la seconda risulta essere bracciante agricola, sebbene non ha mai dichiarato alcun reddito.

Gli stessi risultano proprietari di un suolo edificabile sito in Comune di Filandari, località «Contura», esteso mq. 495 circa e delle seguenti autovetture: Fiat Uno, moto Piaggio Cosa 125; Nissan 3,2 D furgone trasporto; Alfa Romeo 75, 4,4 TD; Alfa Romeo 75;

4) che a carico dei predetti pendono procedimenti penali per il reato di cui all'art. 648 del c.p.

I beni di cui i predetti nuclei familiari risultano proprietari si appalesano sproporzionati in relazione ai guadagni derivanti dalle rispettive attività lavorative, tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi e delle emergenze processuali, delle date di inizio di tali attività e delle quotidiane necessità di sussistenza delle famiglie comprendenti, ognuna di essi due bambini.

Infatti la documentazione allegata dalla difesa a sostegno dell'apposta tesi della legale provenienza dei beni, non si appalesa sufficiente:

nulla è stato allegato al fine di provare l'effettiva portata del lavoro svolto da Soriano Leone, quand'anche lo si volesse ritenere un semplice evasore fiscale, si da potere in qualche misura desumere la portata dei suoi concreti guadagni che giustifichi la provenienza del bene immobile di sua proprietà e delle innumerevoli autovetture di grossa cilindrata, di oggettivo considerevole valore;

quanto ai coniugi Soriano Gaetano e D'Ambrosio Graziella, le dichiarazioni della madre di questa e la copia del libretto di risparmio depositato, attesta l'avvenuta regalia in favore della figlia di circa L. 50.000.000, ma, in assenza di elementi che possano condurre ad accertare gli effettivi guadagni dei coniugi, a mezzo delle attività lavorative svolte, iniziate, peraltro, in epoche recenti, può costituire valida giustificazione della legale provenienza dell'insieme del patrimonio costituito da un fabbricato al rustico a tre piani.

Pur volendo accedere alla tesi della costruzione in economia, certamente il valore del bene non è inferiore a 350.000.000 milioni (operando una media per difetto tra la valutazione di cinquecentomilioni dell'Ute e quella di 244.000.000 della perizia di parte).

Dalle dichiarazioni in atti dei fornitori risulta un debito del Soriano Gaetano di circa 30 milioni, per materiale edificabile, mentre non è data contezza dei mezzi economici che hanno consentito il reperimento della restante somma.

Il collegio ritiene, infatti, inattendibili, in relazione alla sua qualità soggettiva di cognato del Soriano Gaetano, le dichiarazioni di Petracca Francesco, in ordine alle sue prestazioni di lavoro gratuite, ed a quelle di altri tre operai;

ugualmente nulla è stato prodotto in ordine all'attività lavorativa di Soriano Roberto, relativamente ai locali in cui si svolge, ai mezzi a disposizione, ai clienti di questi, che rendano plausibili dei guadagni che gli consentano di mantenere la famiglia ed acquistare, altresì, un bene immobile ed autovetture.

Né basta a tal fine la documentata percezione di circa L. 30 milioni, da parte della moglie, per indennizzo per maternità connessa ad una sua attività di bracciante agricola (anch'essa non documentata relativamente alle annuali giornate lavorative svolte).

Sussistono, pertanto, i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 primo comma del c.p., a carico dei reclamati, in riferimento al delitto di cui all'art. 12-*quinqes* della legge n. 356/1992 e succ. mod., per il quale sono indagati.

Ciò induce il collegio a ritenere la evidente rilevanza della questione di legittimità prospettata, giacché il presente procedimento di riesame non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.

La questione, peraltro, non è manifestamente infondata.

Invero, come è stato già osservato dal tribunale di Salerno (ordinanza del 2 novembre 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993, ma anche dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 746 del 22 febbraio 1993 depositata il 12 marzo 1993, l'art. 12-*quinques*, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con modificazione di cui all'art. 5, del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato da d.-l. 23 marzo 1993, n. 73), prevede come ipotesi d'illecito penale perseguibile il possesso o in ogni caso la disponibilità ingiustificati di danaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per determinati delitti — fra i quali quelli di cui agli artt. 644 e 648-*ter* del c.p. — e determina quindi una figura di reato «proprio», dal quale soggetto attivo può essere colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato o anche — come nel caso — solamente di indagato, per alcuni illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice, circa la loro effettiva sussistenza, la loro idoneità probatoria e la loro riferibilità al soggetto la cui responsabilità in relazione ai fatti che si addebitano in ogni caso non si è accertata con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta che si descrive come illecita e che viene così ancorata, da un lato, ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento e, dall'altro, al parametro oggettivo della proporzione tra il valore della disponibilità e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, richiedendosi al soggetto di fornire in tale ipotesi la prova della provenienza legittima dei beni (così cassazione penale, sopra cit.).

Può osservarsi che trattasi, in effetti, di una paradigma criminoso che suscita serie e fondate perplessità *prima facie* — circa la sua conformità o meno ai principi:

- a) di ragionevolezza sottesa all'art. 3 della Costituzione;
- b) dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione);
- c) della presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva (art. 27, seconda comma, della Costituzione).

Ciò ove si ponga mente, in riferimento al primo profilo (possibile contrasto con l'art. 3) che lo stato soggettivo di indagato per taluni reati, che è elemento costitutivo del delitto in questione, prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali, potenzialmente opposti (assoluzione/condanna) del reato o dei reati presupposti, di tal che il colpevole e l'innocente dei «delitti sorgente» subiscono il medesimo trattamento processual-penalistico, non risultati palesemente aberranti e *ab intrinseco* ingiusti.

Sotto gli altri due profili appare sufficiente rilevare che la norma incriminatrice sembra costringere il soggetto, che intende sottrarsi al procedimento, ad abbandonare ogni comportamento processualmente passivo, pur garantito dall'ordinamento ad ogni altro imputato — il quale ha diritto di attendere inerte che il p.m. provi l'accusa — obbligandolo ad attivarsi per giustificare la legittimità della accumulazione patrimoniale sospetta, in contrasto sia col diritto del cittadino di difendersi anche con il silenzio — art. 24, secondo comma — sia con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato, ed *a fortiori* ogni indagato sino alla condanna definitiva (così sostanzialmente anche cass. pen. sez. II, ord. del 17 febbraio 1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinques*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina altresì la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 6 luglio 1993

Il presidente: REILLO

N. 652

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1993 dalla pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento civile vertente tra Spei leasing S.p.a. e il comune di Guidonia-Montecelio*

Amministrazione pubblica - Ente pubblico (nella specie comune di Guidonia Montecelio) in stato di dissesto finanziario - Obbligo per il giudice dell'esecuzione di dichiarare estinte le procedure esecutive previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese - Esclusione da tale importo delle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria - Indebita attribuzione al giudice dell'esecuzione della cognizione sul giudizio di opposizione e sui giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo - Lamentata violazione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice precostituito per legge.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 20-bis, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 83111 del ruolo dei processi di esecuzione per l'anno 1992 premesso che il presente processo è stato promosso nei confronti del comune di Guidonia-Montecelio;

che nel corso della procedura il comune esecutato ha deliberato in data 30 aprile 1993 il dissesto di cui all'art. 25 del d.-l. n. 66/1989 modificato dal d.-l. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990;

che nel corso dell'udienza del 31 maggio 1993 il difensore del comune di Guidonia-Montecelio ha chiesto la sospensione del processo, per consentire l'espletamento della procedura commissariale di cui al d.-l. n. 8/1993 convertito con legge n. 68/1993, e la successiva declaratoria di estinzione;

che il difensore del creditore si è opposto chiedendo procedersi oltre;

OSSERVA

L'art. 20-bis, terzo comma, della legge n. 68/1993 (nella parte che qui interessa) invocato dall'ente esecutato dispone: «In deroga ad ogni altra disposizione dalla data di deliberazione del dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove azioni esecutive».

Tale norma è assolutamente rilevante per la decisione della presente controversia poiché essa dispone della sorte dei processi di esecuzione iniziati contro i comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto economico.

La disposizione in esame da un lato sancisce l'inammissibilità di nuove procedure esecutive contro i comuni dissestati dall'altro prevede la declaratoria di estinzione delle procedure esecutive già iniziate alla data della deliberazione del dissesto.

La previsione dell'inammissibilità delle nuove procedure è fondata sul mero presupposto della preesistenza dello stato di dissesto e pertanto la sua pratica applicazione non dovrebbe dar luogo a controversie interpretative.

La declaratoria di estinzione è invece condizionata alla preventiva liquidazione «dell'importo dovuto per capitali accessori e spese».

Non v'è dubbio che la liquidazione in parola debba, secondo il dettato normativo, essere disposta dal giudice dell'esecuzione.

Invero il processo esecutivo per il forzoso soddisfacimento dei crediti monetari inadempiti presuppone che il credito stesso sia liquido, o liquidabile con meri calcoli aritmetici.

E del resto la liquidazione del credito, in sede giurisdizionale, è atto tipicamente ricognitivo. Pertanto l'uso del termine «liquidazione» (riferito al capitale e non soltanto agli accessori), nel processo di esecuzione appare quanto meno singolare.

Infatti il credito per il quale si procede esecutivamente o è stato «liquidato» precedentemente con sentenza o era originariamente liquido come nel caso dei titoli cambiari. E di conseguenza qualsivoglia statuizione sul credito (diversa dalla sottrazione degli importi già pagati) non può che avere natura di atto di cognizione.

Del resto le stesse finalità che sono perseguite con la normativa che disciplina lo stato di dissesto dei comuni consistono, fra l'altro, nell'operare una completa definizione di tutte le posizioni debitorie dell'Ente locale.

E ciò con evidenti analogie con quanto previsto nelle procedure concorsuali.

Pertanto la declaratoria di estinzione del processo esecutivo è condizionata alla «previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale...».

In tale contesto, però, la liquidazione in parola viene necessariamente ad assumere la natura e la funzione di definitivo accertamento della stessa esistenza del credito. In caso contrario non avrebbe avuto alcun significato condizionare la declaratoria di estinzione alla completa e totale quantificazione del credito azionato.

Inoltre ad ulteriore conferma dell'interpretazione, qui sostenuta, va notato che la liquidazione, prevista nella norma in esame, presupponendo la estinzione della procedura esecutiva costituirebbe nuovo ed autonomo titolo in base al quale gli organi preposti al procedimento di dissesto dovrebbero pagare i creditori.

Tale evenienza già viene a stravolgere le naturali attribuzioni del giudice dell'esecuzione ma in tutte le ipotesi, come nel caso di specie, nelle quali si procede per un titolo esecutivo non definitivo si determinerebbero effetti non compatibili con il vigente ordinamento costituzionale.

Invero se la liquidazione operata dal giudice dell'esecuzione viene a costituire autonomo titolo per il pagamento del debito del comune essa non può non avere natura di definitivo accertamento sulla situazione obbligatoria e se così non fosse non avrebbe avuto senso prevedere la liquidazione del capitale oltre che delle spese accessorie.

Del resto la norma in esame esordisce non «in deroga ad ogni altra disposizione» e da ciò si desume chiaramente l'attribuzione al giudice della esecuzione del potere-dovere di conoscere della validità sostanziale del titolo.

Tale interpretazione che appare l'unica in grado di attribuire alla norma in parola un senso compiuto si mostra, però, in contrasto con due precetti costituzionali.

Invero se in ipotesi il giudice dell'esecuzione fosse chiamato alla cognizione egli non potrebbe che decidere sullo stato degli atti non potendo certamente svolgere attività istruttorie.

Con ciò si integrerebbe una violazione del diritto di difesa delle parti che vedrebbero preclusa la continuazione di eventuali processi di opposizione o di eventuali processi di legittimità su pronunzie in grado di appello.

Ed è singolare che l'art. 20-bis, terzo comma, del d.-l. n. 8/1993 convertito con la legge n. 68/1993, disponga della sorte del processo di esecuzione ignorando completamente gli eventuali giudizi di opposizione e gli eventuali giudizi aventi ad oggetto la validità del titolo.

Inoltre in tali ipotesi pare ravvisabile anche una violazione del principio del giudice naturale dal momento che il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere dei giudizi di opposizione e dei giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo.

Pertanto non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 20-bis, terzo comma, nella parte qui esaminata, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenutane la rilevanza ai fini del decidere dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 20-bis, terzo comma, del d.-l. n. 8/1993 convertito con legge n. 68/1993 nella parte in cui dispone «In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione del dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetari od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove azioni esecutive», in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione ed in relazione alla violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione;

Sospende il presente processo e dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge.

Tivoli, addì 19 luglio 1993

Il pretore: SACCO

N. 653

Ordinanza emessa il 19 luglio 1993 dalla pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento civile vertente tra Spei leasing S.p.a. e il comune di Guidonia-Montecelio

Amministrazione pubblica - Ente pubblico (nella specie comune di Guidonia Montecelio) in stato di dissesto finanziario - Obbligo per il giudice dell'esecuzione di dichiarare estinte le procedure esecutive previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese - Esclusione da tale importo delle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria - Indebita attribuzione al giudice dell'esecuzione della cognizione sul giudizio di opposizione e sui giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo - Lamentata violazione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice precostituito per legge.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 20-bis, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 83111 del ruolo dei processi di esecuzione per l'anno 1992 premesso che il presente processo è stato promosso nei confronti del comune Guidonia-Montecelio;

che nel corso della procedura il comune esecutato ha deliberato in data 30 aprile 1993 il dissesto di cui all'art. 25 del d.-l. n. 66/1989 modificato dal d.-l. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990;

che nel corso dell'udienza del 31 maggio 1993 il difensore del comune di Guidonia-Montecelio ha chiesto la sospensione del processo, per consentire l'espletamento della procedura commissariale di cui al d.-l. n. 8/1993 convertito con legge n. 68/1993, e la successiva declaratoria di estinzione;

che il difensore del creditore si è opposto chiedendo procedersi oltre;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 652/1993).

93C1088

N. 654

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 1993) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di finanza di Venezia

Riscossione delle imposte - Imposte dirette su emolumenti ed indennità di dipendenti da imprese private o da enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali (nella specie: I.R.Pe.F. su indennità di fine rapporto corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. a dipendente di U.S.L.) - Diritto al rimborso di somme trattenute dal fisco oltre il dovuto - Termine di decadenza di diciotto mesi (in quanto in tale ipotesi l'imposta è pagata mediante versamento all'esattoria) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di amministrazioni statali, riguardo ai quali, nella stessa situazione, venendo l'imposta pagata per ritenuta diretta, il diritto al rimborso è soggetto solo a prescrizione decennale - Profilo di illegittimità, in riferimento al principio di eguaglianza, ritenuto dal giudice a quo diverso da quelli considerati dalla Corte costituzionale nelle ordinanze nn. 871/1988 e 322/1992.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, secondo comma, in relazione all'art. 37, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3720/91 contenente appello principale n. 4844/1988 presentato a mano in data 27 giugno 1988 con ricevuta n. 4844/1988 da: Intendenza di finanza di Venezia (controparte: Mazzarolo Augusto residente a: Fossò in Vicolo S. Martino, 3) contro la decisione n. 456/15/87 pronunciata in data 10 dicembre 1987 (atti citati: Manc/Min. Rimb. n. imposta: Irpef (decisioni pronunciate dalla commissione trib. di primo grado di Venezia).

FATTO

Il 29 gennaio 1985 il sig. Mazzarolo, già dipendente della U.L.S.S. n. 21, ha chiesto all'Intendenza di finanza di Venezia il rimborso di L. 253.004 trattenuta dall'I.N.A.D.E.L. il 5 febbraio 1982 per I.R.Pe.F. sulla indennità di fine rapporto; e il 14 giugno 1985 ha impugnato, con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Venezia, il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda.

Sopravvenuta, nelle more del giudizio, la legge 26 ottobre 1985, n. 482, con istanza presentata alla commissione adita il 4 dicembre 1987 il sig. Mazzarolo ha chiesto la riliquidazione dell'I.R.Pe.F. a norma di quella legge.

Con decisione del 10 dicembre 1987, depositata il 27 febbraio 1988 e notificata 28 aprile 1988, la commissione tributaria adita ha accolto il ricorso, così come modificato con l'istanza del 4 dicembre 1987, dichiarando tenuta l'amministrazione a riliquidare l'I.R.Pe.F. dovuta sull'indennità di fine rapporto secondo la normativa della legge 26 settembre 1985, n. 482.

Con atto del 27 giugno 1988 l'Intendenza di finanza di Venezia ha proposto appello deducendo la inapplicabilità della legge n. 482/1985 perché il sig. Mazzarolo non ha prodotto tempestivamente la domanda di riliquidazione prevista da quella legge, e la decadenza del diritto a rimborso a norma dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973 per tardività della relativa domanda.

Nell'udienza del 5 marzo 1992 la trattazione dell'appello è stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 1992 in attesa della decisione della Corte costituzionale sul giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, promosso da questa commissione in altro ricorso. La questione è stata decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'8 luglio 1992, n. 322. Nell'udienza del 3 dicembre 1992 la sezione si è riservata la decisione. La riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 1993.

DIRITTO

La legge 269/1985, n. 482, ha modificato il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto disciplinato dall'art. 14 del d.P.R. n. 597/1973, e nell'art. 2 ha stabilito, fra l'altro (non essendo ora il caso di considerare le altre ipotesi di riliquidazione dell'imposta previste dallo stesso art. 2), l'applicabilità delle nuove disposizioni nei giudizi «ritualmente promossi e pendenti» alla data della sua entrata in vigore. Con questa eniadi la legge ha inteso comprendere nella sua sfera di applicazione i casi in cui pendesse, sull'imposizione del trattamento di fine rapporto un giudizio promosso «ritualmente», e che la ritualità del ricorso riguardi anche la tempestività della pretesa di rimborso si evince dalla considerazione che altrimenti intendendo la disposizione in esame si verrebbe ad applicare la nuova normativa, contro i principi in tema di efficacia delle norme nel tempo, che devono ritenersi rispettati dalla legge che ad essi non deroghi esplicitamente, anche a situazioni divenute intangibili per effetto del verificarsi di una decadenza o dell'operare di una prescrizione.

Nel caso, l'amministrazione appellante sostiene che il rimborso dell'imposta trattenutagli sull'indennità di fine rapporto è stata chiesta dal sig. Mazzarolo dopo la scadenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e che perciò il ricorso da lui proposto contro il rifiuto tacito del rimborso non è stato proposto «ritualmente». E su questa impostazione dell'eccezione si può, in astratto, convenire; perché è vero che la legge 26 settembre 1985, n. 482, è successiva alla proposizione del ricorso, ma il sig. Mazzarolo non ha chiesto la riliquidazione dell'imposta a norma dell'art. 4 di quella legge, ma si è limitato a ridurre la originaria domanda di rimborso totale dell'imposta alla misura in cui avrebbe dovuto essere riliquidata; e la commissione di primo grado ha accolto in questi limiti di ricorso. Sicché è rilevante l'eccezione di inammissibilità, proposta ora come motivo d'appello, della originaria domanda di rimborso.

Quanto al merito, si deve ricordare che la domanda di rimborso va proposta nel termine decennale di prescrizione se riguarda imposte pagate per ritenuta diretta (art. 37 del d.P.R. n. 602/1973), vale a dire effettuata dall'amministrazione statale erogatrice dei compensi o indennità cui l'imposta si riferisce (art. 29 del d.P.R. n. 600/1973), nel termine di decadenza di diciotto mesi se riguarda imposte pagate per versamento diretto all'esattoria (art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, e cfr. Cass. civ., 28 ottobre 1988, n. 5867) fra cui quelle ritenute sulle indennità erogate da soggetti diversi dalle amministrazioni statali (art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973), nel termine di decadenza di due anni nel caso di versamenti diretti in tesoreria (art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, art. 16, n. 6, del d.P.R. n. 636/1972, e Cass. civ. 28 ottobre 1988, n. 5967 cit.).

Il caso del sig. Mazzarolo rientra nell'art. 38, e precisamente nel suo secondo comma, che consente di chiedere il rimborso non solo al soggetto che ha effettuato la ritenuta alla fonte a norma dell'art. 3, n. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e il relativo versamento diretto all'esattoria, ma anche al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta; e dunque avrebbe dovuto proporre l'istanza di rimborso entro diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, cioè dal 5 febbraio 1982. La domanda di rimborso è, invece, del 29 gennaio 1985, e pertanto è tardiva.

È rilevante, allora, ai fini della decisione, e ad avviso della sezione non è manifestamente infondata, tanto che essa la solleva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto riserva ai dipendenti non solo da imprese private ma anche da enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali un trattamento irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti da queste ultime: questi, infatti, hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennità, quelli soltanto diciotto mesi. E questo profilo di illegittimità costituzionale è diverso da quelli considerati dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 871 del 1988 e n. 322 del 1992.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in epigrafe e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento all'art. 37, primo comma, dello stesso d.P.R. e dell'art. 3 della Costituzione. Manda alla segreteria della sezione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale dopo avere notificato la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e averla comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia il 14 gennaio 1993.

Il presidente: ROSINI

93C1089

N. 655

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 1993) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio imposte dirette di Mestre

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Soprattassa del quaranta per cento in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da effettuarsi mediante versamento diretto - Esclusione della esimente della impossibilità economica del pagamento prevista invece per le imposte riscuotibili mediante ruoli - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 1290/91 contenente appello principale contrib. Messina Salvatore contro ufficio imposte dirette di Mestre contro la decisione n. 305/4/90 comm. tributaria primo grado di Venezia. Imposta: Irpef 1984 ruolo.

FATTO

Il ricorrente impugna la decisione della commissione tributaria di primo grado di Venezia, quarta sezione, in epigrafe specificata, che ha respinto il suo ricorso avverso l'irrogazione della soprattassa del 40% oltre agli accessori, sull'importo Irpef relativo all'anno 1984, non tempestivamente versato a causa di gravi difficoltà finanziarie in cui versava l'azienda, di cui il principale cliente, il Governo libico, aveva bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori italiani.

Il ricorrente ripropone le censure svolte in primo grado, rilevando l'illegittimità dell'applicazione della sanzione in questione in caso di forza maggiore, e comunque l'incostituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973.

DIRITTO

1. — La commissione ritiene rilevante, ai fini della decisione, e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui sanziona con l'applicazione della sopratassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta da effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui il mancato pagamento sia determinato da impossibilità economica.

2. — La questione è rilevante nel presente giudizio perché, in forza di tale norma, è stata iscritta a ruolo a carico del contribuente, oltre all'Irpef dovuta per il 1984, e gli interessi di mora, tale sanzione, per un totale di L. 475.511.000, nonostante dovesse ritenersi sussistere a suo favore l'esimente della forza maggiore.

Devono infatti ritenersi provate attraverso la documentazione contabile prodotta in giudizio e comunque la notorietà delle vicende relative all'insolvenza del Governo Libico nel periodo in questione, le gravi difficoltà finanziarie della «Sposa di Venezia s.n.c.» unica fonte di reddito del ricorrente, socio della medesima, e quindi l'impossibilità dello stesso di procurarsi la notevole liquidità necessaria per assolvere tempestivamente il debito tributario.

3. — La questione non è ad avviso della Sezione, manifestamente infondata, per le considerazioni che seguono:

3.1. — L'impossibilità economica è espressamente prevista nella normativa tributaria vigente, dall'art. 97, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973. La norma in questione, contenuta nell'articolo che disciplina l'ipotesi di tardività nel pagamento delle imposte riscosse mediante ruoli e che prevede la sanzione della pena pecuniaria, dispone che «non si fa luogo alla pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica».

Tale esimente già nel sistema previgente di cui al t.u. sulle imposte dirette del 1958 era specificamente prevista, in relazione alla pena dell'ammenda, per la generalità delle imposte dirette giacché la regola era la riscossione mediante ruoli.

Il legislatore della riforma ha dunque riprodotto detta esimente in relazione alla sanzione della pena pecuniaria, che ha sostituito la sanzione penale, ma solo in relazione alle imposte che sono rimaste riscuotibili mediante ruoli, giacché una previsione analoga non vi è nell'art. 92 dello stesso d.P.R. n. 602/1973 che disciplina l'ipotesi di morosità nel pagamento per le imposte da corrispondere mediante versamento diretto.

Si è venuta così a creare una assolutamente ingiustificata disparità di trattamento di comportamenti assolutamente assimilabili, non essendo evidentemente rilevante, ai fini della sanzionabilità, il diverso modo previsto per il pagamento delle imposte, che in entrambi i casi ha per presupposto la dichiarazione — effettuata in termini — del contribuente.

3.2. — Né può fondatamente opporsi, a giustificazione della diversità di trattamento delle due ipotesi, il diverso carattere delle sanzioni previste dall'art. 92 e dall'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973.

Si tratta infatti in entrambi i casi di sanzioni amministrative (che la legge n. 4/1929 definisce civili, in contrapposizione a quelle penali) che impongono al trasgressore un obbligo a contenuto pecuniario, e di cui è sempre più arduo individuare i caratteri differenziali, in presenza di una disciplina positiva sempre più intrinsecamente contraddittoria, in cui le medesime violazioni sono punite con sanzioni differenti a seconda del tributo cui si riferiscono, o addirittura, come nel caso in questione, nell'ambito degli stessi tributi (imposte dirette) a seconda delle modalità di pagamento.

Il carattere afflittivo può essere addirittura più evidente nel caso della sopratassa in caso di imposte di rilevante ammontare, essendo la sopratassa determinata in una forte percentuale dell'importo dovuto a titolo di imposta, come è dimostrato dall'esame delle sanzioni previste appunto dagli articoli 92 e 97 più volte citati.

D'altro canto risulta poco plausibile attribuire alla sopratassa carattere risarcitorio, dato che essa si cumula con gli interessi moratori che hanno appunto specifica funzione risarcitoria.

3.3. — Ai fini che qui interessano, peraltro, anche ammessa — e non concessa per le considerazioni sopra accennate — la diversità ontologica dei concetti di pena pecuniaria e di sopratassa, tale argomento non ha rilevanza.

La forza maggiore, contemplata dall'art. 45 c.p. quale causa di non punibilità per i reati, e che deve ritenersi operare quale esimente anche per gli illeciti amministrativi, in forza dell'art. 3 della legge n. 689/1981 — che esige appunto la volontarietà dell'azione e la colpa del trasgressore ai fini della configurabilità della responsabilità sanzionabile (cfr. Cass. I, 2 ottobre 1989, n. 3961) costituisce anche una causa di esenzione del debitore dall'obbligo di risarcire il danno in forza dell'art. 1218 del c.c.

Non sono ravvisabili quindi ragioni di diversità sostanziale delle fattispecie tali da non far ritenere applicabile anche con riferimento alla sopratassa l'esimente della impossibilità economica — che è un'ipotesi di forza maggiore — così come specificamente previsto per la pena pecuniaria dal legislatore tributario nell'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973.

3.4. — Se, dunque il dettato testuale dell'art. 92 in esame (*ubi ex voluit, dixit*), il carattere eccezionale delle norme tributarie che prevedono esimenti, e la diversità — ritenuta dalla prevalente giurisprudenza — tra i due tipi di sanzioni, precludono un'interpretazione analogica della norma dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 che vi comprenda anche la fattispecie in esame, è necessario investire la Corte costituzionale dell'esame di costituzionalità della norma di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede la non sanzionabilità del contribuente per tardivo versamento dell'imposta dovuto ad impossibilità economica per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento di situazioni analoghe e manifesta irrazionalità.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende pertanto il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Venezia, addì 28 gennaio 1993

Il presidente relatore: CARRARO

93C1090

N. 656

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia
sul ricorso proposto da La Guardia Giuseppe ed altra contro l'U.T.E. di Venezia*

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione delle stesse con decreto ministeriale - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successivo ripristino (fino al 31 dicembre 1994) delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale annullato in virtù di decreto-legge già convertito in legge - Denunciata interferenza da parte del legislatore nella sfera di attribuzioni del potere giudiziario - Irragionevole introduzione, sia pure in via provvisoria, di una tassa patrimoniale sugli immobili non conforme al principio della capacità contributiva.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 70, 77, secondo comma, 101, 102 e 104).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 523/1993, proposto in appello dal dott. Giuseppe La Guardia e dalla sig.ra Carla Vimercati contro l'ufficio tecnico crariale - UTE di Venezia, per l'annullamento della decisione n. 34/1992, in data 11 marzo 1992, emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia, sez. XI;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 1993, e uditi altresì i rappresentanti delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto;

FATTO

1. — I contribuenti sono proprietari di un immobile in Venezia adibito ad abitazione principale censito alla partita 15056 - Dorsoduro 671, f. 14, mapp. 2100, sub. 5 Z.C.1, cat. a-2, cl. 2, vani 9, rendita catastale 3060, relativamente al quale essi hanno proposto ricorso avverso l'attribuzione della nuova rendita catastale, conseguente all'entrata in vigore del d.m. 27 settembre 1991 (in suppl. n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991) recante la determinazione delle tariffe di estimo per le unità immobiliari urbane, sull'intero territorio nazionale, con effetto dal 1° gennaio 1992.

In base alla predette tariffe, la rendita catastale calcolata sino ad allora per L. 1.263.780, è aumentata a L. 4.950.000, pari a circa oltre 4 volte la precedente.

Nell'atto introduttivo del giudizio essi hanno sostenuto in via pregiudiziale, la competenza delle commissioni tributarie a conoscere della controversia nonché il loro interesse a ricorrere prima dell'applicazione della nuova rendita con la dichiarazione dei redditi per il 1992 o per effetto di eventuali trasferimenti.

In via principale, i contribuenti hanno rappresentato l'illegittimità delle nuove rendite in un motivo articolato di violazione dell'art. 33, t.u. n. 917/1986 e del d.P.R. n. 1142/1949.

A norma dell'art. 33, t.u. n. 917/1986, il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ricavabile da ciascuna unità immobiliare e determinato secondo l'art. 35 mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna categoria e classe. Il d.P.R. n. 1142/1949, recante il regolamento per la formazione del n.c.e.u., prevede all'art. 27 l'uso della tecnica del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29) solo nei casi anomali in cui «nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere eccezionale».

Dal preambolo al d.m. 27 settembre 1991 risulta invece che l'amministrazione ha utilizzato in via esclusiva e generale il criterio di calcolo basato sul capitale fondiario, così rovesciando le direttive della legge e introducendo un'imposta di tipo patrimoniale non consentita, come deve senz'altro ritenersi la quadruplicazione della rendita aggiornata.

Essi hanno pertanto chiesto la disapplicazione della nuova rendita perché *contra legem*.

In via subordinata i contribuenti hanno addotto la violazione dell'art. 1, della legge 4 novembre 1951 dell'art. 88 del d.P.R. n. 597/1973 e degli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la mancata considerazione della particolarità della situazione degli immobili siti nel centro storico di Venezia che per ragioni obiettive universalmente note e trascurate solo ora dall'amministrazione finanziaria, hanno sempre consentito un trattamento tributario di favore di tipo oggettivo a siffatti immobili, per il solo fatto di essere siti in Venezia.

Venezia è pertanto la città con il centro storico a più elevate rendite catastali, superiori persino a quelle delle maggiori metropoli italiane, data l'acritica applicazione di tali errati criteri.

Ciò denota violazione di legge e in ogni caso, dell'art. 3 della Costituzione, per la mancata considerazione della particolarissima tipologia urbanistica della città, che crea differenze macroscopiche non solo tra edifici distanti o vicini ma financo tra porzioni della medesima unità immobiliare urbana per ragioni di umidità, altezza, prospetto, luminosità.

L'adozione di parametri di determinazione della rendita standardizzati si risolve in una palese ingiustizia che disancora la tassazione dalla capacità contributiva, con ulteriore violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Sempre nel merito, è stata infine sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, t.u. n. 917/1986 e del d.P.R. n. 1142/1949 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

A differenza di ogni altro reddito, soggetto a Irpef ed Ilor in relazione a quanto effettivamente percepito, solo per i possessori di fabbricati la legge consentirebbe la determinazione di un reddito fittizio sulla base di un parametro ugualmente fittizio quale è quello del capitale rappresentativo del supposto valore dell'unità immobiliare urbana che, nei singoli periodi d'imposta, è solo immaginato come teoricamente possibile, ma non realizzato. I criteri di determinazione delle rendite sono così totalmente disancorati dalla capacità contributiva.

2. — La commissione tributaria di primo grado, con l'impugnata decisione n. 34 dell'11 marzo 1992 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione delle commissioni e per mancanza d'interesse a ricorrere.

Secondo il suo avviso, l'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972, nel devolvere alle commissioni tributarie le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, sottrae loro le tariffe d'estimo quando sia palese e matematico il meccanismo che conduce a siffatta attribuzione.

Delle operazioni previste dalla legge sul catasto (r.d.-l. n. 652/1939) e dal relativo regolamento (d.P.R. n. 1142/1949) per la stima delle singole unità immobiliari urbane, solo con il classamento viene attribuita la rendita degli immobili e si verifica, pertanto, l'atto impositivo che rende competente la commissione tributaria.

Alla stregua della legislazione vigente la pubblicazione delle tariffe d'estimo non può quindi essere equiparata ad «attribuzione di rendita», senza che con ciò il contribuente rimanga privo di tutela giurisdizionale per il solo fatto che esse soltanto (e non anche le altre operazioni di stima) debbano essere sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza e comunque ogni dieci anni. Egli può infatti sempre disattendere la determinazione amministrativa, impugnando innanzi alle commissioni l'eventuale avviso di accertamento e le correlative sanzioni.

L'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, enuncia tassativamente quali siano gli atti ricorribili avanti il giudice tributario che consistono nell'avviso di accertamento, avviso di liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga le sanzioni, ingiunzione, ruolo, avviso di mora e provvedimento che respinge l'istanza di rimborso.

Fra i provvedimenti atti appena menzionati non può essere classificata l'attribuzione di rendita, anche considerata l'ultima parte del primo comma del citato art. 16 ove prevede che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

Sugli atti generali la commissione ha potestà di disapplicazione, incidentale in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, considerato che l'art. 16, quarto comma, del d.P.R. n. 636/1972 ha frazionato in due parti la tutela giurisdizionale accordata al soggetto passivo del tributo nei confronti degli atti generali di imposizione, attribuendo alla commissione tributaria il potere di disapplicarli per quella determinata controversia, ed al giudice amministrativo il potere di annullarli con efficacia *erga omnes*.

Tale potere, riferito al principio della doppia tutela contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione, intanto potrà trovare attuazione, in quanto il giudice tributario conosca la lesione di un diritto soggettivo offeso non già da un provvedimento di generale portata, ma da un atto impositivo applicativo del provvedimento generale destinato *ad personam* seppure incidentalmente illegittimo per violazione dei principi di diritto.

Ne risulta per logica conseguenza il difetto di attuale interesse al ricorso ex art. 100 del c.p.c., atteso che dall'annullamento della norma generale non consegue alcun attuale vantaggio al ricorrente, che può in sede di dichiarazione dei redditi enunciare rendita difforme da quella derivante dall'applicazione del d.m. 27 settembre 1991 e, in ipotesi di rettifica, legittimamente insorgere avanti al giudice tributario lamentando, seppure in via incidentale, l'illegittimità dell'atto generale posto a fondamento della rettifica medesima.

3. — Con tempestivo e rituale appello i contribuenti hanno dedotto l'infondatezza della decisione di primo grado, richiamando le eccezioni e deduzioni svolte nelle precedenti cure, previa richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità della sopravvenuta legge n. 75/1993, di conversione del d.-l. n. 16/1993, ultimo di quelli adottati successivamente all'annullamento da parte del giudice amministrativo del d.m. 27 settembre 1991 di determinazione degli estimi catastali.

I contribuenti ritengono l'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, illegittimo alla stregua degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che: «fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990».

L'eccezione si fonda sui seguenti argomenti:

a) violazione degli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, in quanto la norma è finalizzata al superamento del giudicato di annullamento di quelle tariffe, disposto con efficacia *erga omnes* ed immediata esecutorietà dalla sentenza n. 1184/1992 del t.a.r. del Lazio, disattendendo con ciò il fondamentale principio della separazione dei poteri;

b) violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione perché in violazione del principio di eguaglianza in materia di capacità contributiva ha imposto la tassazione delle rendite immobiliari non sul reddito realmente ricavato o ricavabile, ma su una ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile a sua volta artificiosamente ricostruito in base a medie teoriche che non tengono in alcun conto il valore commerciale dei singoli beni (criterio di tassazione, di tipo patrimoniale, di cui la stessa norma, palesando la propria intrinseca irrazionalità, dispone l'abbandono per i periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1995);

c) violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione perché differendo al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi le iniziative recuperatorie del contribuente e il correlativo contenzioso lo sottopongono, *medio tempore*, ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e ripristinatoria di una forma di *solve et repete*.

L'ufficio costituitosi in giudizio ha eccepito la tardività dell'appello.

Il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. — Con la sentenza in epigrafe la commissione tributaria di primo grado di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'attribuzione della nuova rendita catastale all'immobile dei contribuenti, aumentata oltre quattro volte rispetto alla precedente per effetto delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane introdotte con d.m. 27 settembre 1991 (in suppl. n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991).

2. — Vanno anzitutto esaminati i motivi d'appello proposti circa l'inammissibilità del ricorso, dedotta in primo grado sia per il carattere di atto generale della tariffazione, sottratta alla diretta cognizione del giudice tributario, sia per il conseguente difetto d'interesse immediato al suo annullamento, data la possibilità di disapplicazione in via incidentale.

Ad avviso del collegio, siffatte questioni sono divenute irrilevanti per effetto della intervenuta legge 24 marzo 1993, n. 15, di conversione del d.l. n. 16/1993, il cui art. 2 ha recepito i prospetti di tariffa determinati in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990, e stabilito la definitiva applicazione delle rendite determinate in base ad essi con la decorrenza di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 405/1990 (e cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1992), sino all'entrata in vigore del successivo decreto contenente le nuove tariffe e le nuove rendite e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

Divenuti obbligatori *ex lege* i prospetti di tariffa sulle rendite immobiliari urbane per effetto della recezione del d.m. 27 settembre 1991 in una norma espressa, essi non sono più soggetti a disapplicazione dal giudice tributario ex art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 e determinano la lesione diretta e immediata delle situazioni soggettive versate nel presente giudizio, in quanto gli interessati non possono in alcun modo sottrarsi alla tariffazione del loro immobile come operata dall'amministrazione e tacciata d'illegittimità.

La fonte dell'efficacia cogente *erga omnes* delle tariffe di estimo è infatti divenuta la norma primaria e non più l'atto amministrativo generale: su detta norma, pertanto, si sposta direttamente l'oggetto della presente controversia.

Per effetto dell'art. 2 del d.l. n. 16/1993 la rendita dell'immobile dei contribuenti viene infatti determinata in via definitiva ed irrevocabile sia con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare alle scadenze degli anni 1993 e 1994, sia riguardo a qualsivoglia atto di negoziazione rilevante a fini fiscali.

Discende la competenza del giudice adito a conoscere della presente causa, sia per il carattere di avviso di liquidazione dell'imposta che assume l'atto di classamento dell'immobile ai sensi degli artt. 61 e segg. del d.P.R. n. 1142/1949 sia per l'imprescindibilità della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione finanziaria affermata nella decisione n. 9/1993 di codesta ecc.ma Corte.

Venuta meno l'intermediazione del provvedimento amministrativo generale, l'obbligazione tributaria relativa alla singola unità immobiliare diviene liquida ed esigibile appena determinata la tariffa, rispetto alla quale il classamento ha carattere meramente automatico ed esecutivo, in quanto il contribuente non può sottrarsi alle sue risultanze, se non violando esplicitamente una norma di legge.

Il suo interesse ad impugnare la tariffa insorge pertanto con l'entrata in vigore della legge medesima, che determina la variazione nell'accatastamento dell'immobile per effetto dell'automatico cambiamento dell'estimo che essa produce.

Diversamente da quanto avviene nell'ipotesi ordinariamente prevista dagli artt. 14 e segg. del d.P.R. n. 1142/1949, ove la tariffa è determinata per provvedimento dell'amministrazione, il classamento dell'unità immobiliare diviene l'unico «veicolo d'accesso» alla tutela giurisdizionale, in mancanza del provvedimento generale di revisione degli estimi amministrativi impugnabile nelle competenti sedi.

Ogni contraria soluzione priverebbe il contribuente di qualsivoglia tutela giurisdizionale avverso la stima delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria (categorie A, B e C), con il conseguente insorgere del dubbio d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 sotto il profilo già esaminato da codesta ecc.ma Corte nella richiamata sentenza n. 9/1993, ovvero dell'art. 2 del d.-l. n. 16/1993 e relativa legge di conversione, in quanto il sistema di determinazione delle rendite catastali, così come introdotto in via transitoria con la «legificazione» della tariffa precluderebbe la possibilità di adire qualsivoglia giudice, tributario o amministrativo che sia.

3. — L'art. 2, del richiamato d.-l. n. 16/1993 non si sottrae del resto ad ulteriori dubbi di legittimità costituzionale alla stregua dei principi che regolano la formazione delle leggi e l'iniziativa per la loro emanazione.

La legge 24 marzo 1993, n. 75 di conversione del d.-l. n. 16/1993, rappresenta l'epilogo della vicenda che ha investito la revisione generale degli estimi del c.e.u., a seguito della sentenza del t.a.r. Lazio 6 maggio 1992 che ha annullato il d.m. 27 settembre 1991. Successivamente ad essa il Governo ha, infatti, riprodotto il contenuto del suddetto decreto ministeriale nel d.-l. n. 298/1992, sostituito dal d.-l. n. 348/1992, a sua volta reiterato con d.-l. n. 388/1992 e sostituito ancora con d.-l. n. 455/1992, tutti non convertiti, allo scopo di salvaguardare il nuovo criterio di calcolo delle rendite immobiliari secondo il valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile stabilito nel d.m. 20 gennaio 1990, in luogo del reddito dell'immobile ordinariamente ricavabile.

In sede di annullamento della tariffa, il t.a.r. Lazio aveva sottolineato l'impossibilità di trasformare in via amministrativa la regola generale dell'imposizione sugli immobili da reddituale in patrimoniale, per le disarmonie complessive che ne conseguivano sul sistema tributario, affatto previsti né voluti dal legislatore all'art. 4, quarto comma, della legge n. 405/1990.

Nel riprodurre prima il d.m. 27 settembre 1991 nella sopraricordata serie di decreti legge (tutti decaduti) poi nella legge n. 75/1993 — anch'essa di conversione di un decreto-legge — il Governo ha quindi inteso comunque dare corso all'imposizione sulle rendite immobiliari secondo criteri volti ad incidere il patrimonio dei proprietari, condizionando le scelte del Parlamento con l'irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute e quindi influenzandone la libera formazione del consenso circa d'opportunità di convertire o meno il decreto in discorso.

In adesione alla più accreditata dottrina che assimila la legge di conversione alla novazione della fonte di validità dei decreti legge, l'insieme in genere, ad avviso del collegio, della vicenda ingenera fondati dubbi circa la libertà di *animus novandi* nella quale è maturata la determinazione del Parlamento di convalidare le scelte dell'esecutivo, in considerazione del momento di grave squilibrio finanziario in cui è stata assunta la decisione di convertire il d.-l. n. 16/1993.

Le serie continua di decreti legge emanati a seguito dell'annullamento giurisdizionale della determinazione delle tariffe, applicate, inoltre, in via transitoria dall'art. 7 del d.-l. 11 luglio 1982, n. 333, per la determinazione sull'imposta straordinaria sugli immobili, hanno infatti posto le Camere nella condizione ineluttabile di convertire il decreto n. 16/1993 ed esonerare così l'esecutivo dalla responsabilità (sia pur politica) assunta riproducendo in via decretazione d'urgenza le tariffe stesse, con la sanatoria dell'attività di prelievo fiscale nel frattempo operata.

La reiterazione senza soluzione di continuità di un decreto-legge adottato in via d'urgenza e la sua applicazione a livello di generalità con un prelievo straordinario avente sempre ad oggetto la proprietà immobiliare, determina ineluttabilmente una sorta di pressione sulla volontà parlamentare, che non è più libera di risolversi in senso diverso dalla conversione, perché conscia delle conseguenze che una propria sfavorevole ad essa determinerebbe sulle condizioni economiche del Paese.

L'azione governativa si è scostata in tal modo anche dalla finalità che ha assunto la conversione nelle più recenti legislature, di consolidare sul piano degli effetti gli atti normativi emanati in forza dell'art. 77 della Costituzione non tanto sotto la spinta della straordinarietà, quanto in adesione ad iniziative legislative da attuare in breve tempo.

Siffatto fenomeno già di per sé inaccettabile sul piano dei principi che regolano i rapporti fra organi istituzionali, lo è ancor di più se esso riguardi le norme tributarie per le particolari garanzie di cui esse sono circondate dalla stessa Carta costituzionale.

Salve le ipotesi in cui le modifiche riguardino semplici inasprimenti dei prelievi già in atto, tali garanzie implicano che il Parlamento si esprima con piena sovranità e indipendenza sull'introduzione di nuovi prelievi a carico della collettività o, comunque, sul mutamento radicale della base di commisurazione di tributi già esistenti.

Con i predetti presupposti di completa sovranità e indipendenza non è certo compatibile una decisione assunta sotto l'impulso di situazioni contingenti ed ineluttabili che hanno reso sicuramente irreversibile la determinazione di convalidare le modifiche introdotte dal d.-l. 20 gennaio 1990 volte ad accentuare il carico fiscale degli immobili in relazione a radicali mutamenti nel modo di concepire il presupposto dell'imposizione; mutamenti la cui ascrivibilità al sostanziale volere del solo esecutivo viola il principio della certezza del diritto che si esprime anche in termini della fiducia del contribuente costituzionalmente tutelata.

4. — Le suesposte considerazioni sono assorbenti della violazione dei principi della divisione dei poteri dedotta dai contribuenti, per l'evidente fine dell'art. 2 del d.-l. n. 16/1993 e della relativa legge di conversione (come dei precedenti decreti legge) di superare l'annullamento della determinazione tariffaria discendente dalla sentenza del t.a.r. del Lazio.

È, poi, evidente la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione anche dedotta dai contribuenti, non essendo conforme né al criterio della capacità contributiva né tantomeno a quello di progressività che informa il sistema, la tassazione delle rendite immobiliari su una ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile ricostruito in base criteri di tipo patrimoniale, che la stessa norma abbandona per i periodi d'imposta successivi all'anno 1994, palesando, inoltre, la propria intrinseca irrazionalità.

Il carattere transitorio di applicazione della tabella annullata dal t.a.r. disposto dalla norma in parola non vale infine a esimerla dalla violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione perché differendo al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi le iniziative recuperatorie del contribuente e il correlativo contenzioso lo sottopongono, *medio tempore*, ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e ripristinatoria di una forma di *solve et repete*.

5. — Oltre che non manifestamente infondata per le suesposte considerazioni, la questione è senz'altro rilevante ai fini del decidere la presente causa, inerente l'impugnantiva del classamento dell'immobile dei ricorrenti sulla scorta delle nuove tariffe per la determinazione della sua rendita catastale, aumentata da L. 1.263.780 a L. 4.950.000 e, perciò di oltre quattro volte rispetto alla precedente per effetto delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane introdotte con d.m. 27 settembre 1991.

Il presente appello deve, infine ritenersi proposto ritualmente essendo stato depositato il 29 maggio 1992, e pertanto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 31 marzo 1992.

È pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione circa la compatibilità con le suindicate norme costituzionali dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 14 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che: «fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e segg. e legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che: «fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990», in relazione agli artt. 70, 77, secondo comma, 24, 101, 102 e 104, 3 e 53 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché essa si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Venezia, addì 13 maggio 1993

Il presidente-relatore: LAMBERTI

N. 657

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1993 dal tribunale di Bergamo
nel procedimento di rilascio ed espulsione proposto da Quiadar Aziz*

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare, condannato in primo grado (sentenza non definitiva) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione dell'eventuale condanna - Irragionevole disparità di trattamento, in materia di esecuzione di misure cautelari, rispetto al cittadino italiano, anche se imputato per la medesima condotta delittuosa - Svilimento della *ratio* della sanzione penale - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 97).

IL TRIBUNALE

Deliberando in camera di consiglio sull'istanza di Quiadar Aziz, nato a Tetovan (Marocco), avanzata ai sensi dell'art. 7, comma 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), aggiunto dall'art. 8, primo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, ha pronunciato la seguente ordinanza.

OSSERVA

Il richiedente è stato condannato con sentenza di questo tribunale in data 30 giugno 1993 (non definitiva) alla pena di anni uno mesi otto di reclusione e lire 4 milioni di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Per tale reato Quiadar Aziz — tuttora detenuto — veniva arrestato il 29 dicembre 1992 e sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere. In data 20 giugno 1993 lo stesso presentava la richiesta di essere rilasciato ed espulso dallo Stato italiano, ai sensi della normativa indicata in premessa. Si disponeva quindi l'acquisizione del passaporto del Quiadar, documento che risultava in corso di validità.

Ritiene quindi il collegio la necessità di dover sollevare d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), aggiunto dall'art. 8, primo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, in quanto la predetta normativa si prospetta in contrasto con gli artt. 3/1, 13/2, 27/3 e 97 della Costituzione, questione che, per i motivi che saranno di seguito prospettati, non appare manifestamente infondata.

La rilevanza inoltre della questione di legittimità costituzionale risulta chiaramente sussistente, essendo la normativa indicata proprio l'oggetto della decisione del presente procedimento.

Venendo dunque ad affrontare le varie censure di costituzionalità prospettate, dalla lettura dell'eccepiata normativa, in primo luogo, appare evidente il contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione. Del tutto irragionevole ed immotivata risulta la disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto allo straniero, in materia di esecuzione della custodia cautelare in carcere. La norma in esame di fatto attribuisce una particolare condizione di privilegio agli stranieri sottoposti a custodia cautelare, permettendo che gli stessi, su propria personale determinazione, possano sottrarsi al regime carcerario, chiedendo in alternativa di essere espulsi dallo Stato. Tale violazione del principio di uguaglianza appare tanto più rilevante se si analizza l'ampia gamma di gravi ipotesi delittuose per le quali lo straniero è autorizzato a sottrarsi volontariamente alla misura cautelare della custodia in carcere, trovando la normativa in questione il solo limite fissato per i delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.

L'inosservanza del principio di uguaglianza è dunque quanto mai evidente nelle ipotesi criminose commesse in concorso dal cittadino italiano e dallo straniero. In applicazione infatti della normativa indicata, mentre per lo straniero sarebbe in ogni momento possibile ottenere il rilascio dal carcere (e la conseguente espulsione), al cittadino invece sarebbe preclusa qualsiasi analoga possibilità di scarcerazione, pur essendo entrambi imputati (o indagati) per la medesima condotta delittuosa.

* Inoltre non può certo sostenersi ragionevolmente che il principio di uguaglianza sia stato soddisfatto dalle limitazioni imposte al rilascio dello straniero assoggettato alla custodia in carcere, individuate dalla norma in esame nelle «inderogabili esigenze processuali» ovvero nelle gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Tali preclusioni infatti — fondate sull'esigenza di assicurare il regolare proseguimento dell'*iter* processuale e sulla necessità di salvaguardare l'incolumità fisica dello straniero da espellere — non sono quindi informate al principio di eguaglianza e non giustificano dunque il differente (e più favorevole) regime che si stabilisce per il solo straniero sottoposto alla custodia cautelare.

Con riferimento alla seconda censura di incostituzionalità, relativa all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, occorre osservare che la normativa denunciata appare violare — sia pure in astratto, in quanto nella fattispecie concreta il richiedente Quiadar Aziz è stato condannato con sentenza non ancora definitiva — il principio della funzione rieducativa della sanzione penale. L'espulsione dello straniero preclude di fatto la possibilità di eseguire la pena irrogata, rendendo del tutto inattuabile la principale finalità della punizione del condannato. Qualora intervenisse, infatti una condanna definitiva dello straniero (superiore al limite di tre anni di reclusione, previsti dalla norma censurata), successivamente alla sua espulsione dallo Stato, sarebbe completamente svilita la stessa *ratio* della sanzione penale, in quanto non sempre (e non facilmente) può essere ottenuta l'estradizione dello straniero condannato.

Su tali considerazioni in ordine all'inutilità concreta di proseguire il processo penale (una volta che lo straniero è stato rimpatriato) si innesta l'ultima questione di illegittimità costituzionale, relativa all'art. 97 della Costituzione. Del tutto irragionevole risulta infatti l'articolo del decreto-legge denunciato, nella parte in cui prevede l'obbligo (costituzionalmente sancito) di proseguire il procedimento penale anche nell'impossibilità di fatto di dare attuazione alla (eventuale) condanna. Appare dunque evidente la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, frustrato proprio dall'impossibilità (o anche solo dall'estrema difficoltà, qualora si ritenesse sussistente la residua possibilità di richiedere l'estradizione dello straniero, condannato ad oltre tre anni di reclusione) di dare esecuzione all'atto definitivo dell'*iter* processuale, cioè proprio alla (eventuale) sentenza di condanna. Né al riguardo può sostenersi che la sospensione degli effetti penali della sentenza siano giustificati da una favorevole prognosi di ravvedimento del condannato (in analogia a quanto previsto dall'art. 163 del c.p.), non essendo affidato al giudice alcun giudizio di merito in tal senso, ma dovendosi limitare l'autorità giudiziaria ad un semplice accertamento delle condizioni normative previste per il rilascio e l'espulsione dello straniero. In sostanza quindi tutti i procedimenti penali, rientranti nell'ambito applicativo della norma eccepita, si trasformerebbero in inutili attività giurisdizionali, prive di fatto di qualsiasi concreta attuazione.

Ritiene il tribunale, per i motivi esposti, di sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni prospettate e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dichiara sospeso il giudizio in corso.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara la sospensione del procedimento di rilascio ed espulsione dallo Stato, proposto su richiesta avanzata da Quiadar Aziz, nato a Tetovan (Marocco) il 19 maggio 1968, ai sensi dell'art. 7, comma 12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), aggiunto dall'art. 8, primo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione del presente provvedimento; a cura della cancelleria, al richiedente Quiadar Aziz, al suo difensore ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 15 luglio 1993

Il presidente: GALIZZI

I giudici: RIZZARDI - ROSATI

Depositato in cancelleria, addì 16 luglio 1993

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 658

*Ordinanza emessa il 26 aprile 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
su ricorso proposto da Manino Anna ed altri contro U.S.L. RM/35*

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 461 del 1991 proposto da Manino Anna, Metalli Bianca Maria, Di Fazio Giovanna, Mazzi Maria Lorena, Cinquegrano Luigi, Cinquegrano Raffaele, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia, nel cui studio elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini, 27, contro l'unità sanitaria locale RM/35, in persona dell'amministratore straordinario *pro-tempore*, per l'accertamento del diritto al computo dell'anzianità convenzionale di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 1970 ai fini della determinazione del trattamento economico, e per la condanna della U.S.L. RM/35 al pagamento delle differenze retributive maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i documenti allegati;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e tutti gli atti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 aprile 1993, il relatore cons. Marzio Branca, l'avv. Gabriella Federico in sostituzione dell'avv. Di Gioia per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti, dipendenti della U.S.L. RM/35 con qualifiche di direttore amministrativo e di operatore tecnico (quarto livello), appartenendo alla categoria degli ex combattenti ed equiparate, chiedono che venga dichiarato il loro diritto alla determinazione della retribuzione computando il beneficio dei due anni di anzianità convenzionale attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336.

Al riguardo fanno rilevare che il diritto rivendicato è stato affermato in modo concorde e consolidato dalla giurisprudenza amministrativa. È stato ritenuto infatti che l'anzianità attribuita dalla legge predetta costituisce un diritto acquisito al patrimonio dell'interessato, e che il divieto di applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, riguarda solo le ipotesi di modificazione della situazione di carriera e non l'incremento degli elementi da assumere a base del calcolo della retribuzione secondo gli accordi collettivi di settore.

Il sostanziale rifiuto dell'amministrazione intimata di osservare l'incremento degli elementi da assumere a base del calcolo della retribuzione secondo gli accordi collettivi di settore.

Il sostanziale rifiuto dell'amministrazione intimata di osservare il predetto insegnamento si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 1 della legge n. 336 del 1970.

Successivamente alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498, il cui art. 4, comma quinto, stabilisce che non si procede al computo delle maggiori anzianità previste dalla legge n. 336 in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. I ricorrenti fanno rilevare che la norma, definendosi di interpretazione autentica, è destinata ad essere applicata retroattivamente a rapporti sorti nel

passato, ed infatti stabilisce che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento debbono essere riassorbiti. Il carattere interpretativo della disposizione, tuttavia, sarebbe da escludere, potendosi rinvenire un preciso intento innovativo, legittimo per il futuro ma non conforme ai principi costituzionali se esteso al passato. Risulterebbero violati, infatti, gli artt. 3, 36, 52, 101, 103 e 104 della Costituzione.

Si chiede quindi che il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, e, alla pubblica udienza del 26 aprile 1993 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, tendente all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione computando l'anzianità di servizio attribuita ai pubblici dipendenti *ex combattenti* dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è fondato e potrebbe essere accolto.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è concorde e consolidata (v., tra le decisioni più recenti, Cons. St. sez. VI n. 388 del 1990, n. 342 del 1991, n. 152 del 1993) nel ritenere che l'anzianità di servizio attribuita agli *ex combattenti* dalla legge n. 336 del 1970 non differisce da quella che deriva dal servizio effettivamente prestato, e mantiene intatta la sua validità anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti in nuovi livelli stipendiali in base all'anzianità pregressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro.

La decisione favorevole ai ricorrenti, tuttavia non può essere adottata, ostandovi il disposto dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, secondo cui l'art. 1 della legge n. 336 del 1970 «va interpretato nel senso che ... non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale», disponendosi altresì il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento.

Della norma anzidetta i ricorrenti hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36, 52, 101, 103 e 104 della Costituzione, osservando che l'intento interpretativo dichiarato non è sostenuto da alcun valido presupposto, ed ha il solo scopo di conferire retroattività ad una disposizione innovativa. Ma l'applicazione della nuova disciplina a rapporti anteriori, regolati da una diversa normativa, determinerebbe una illegittima disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché una invasione delle attribuzioni degli organi giudiziari in materia di interpretazione della legge, in violazione degli artt. da 101 a 104 della Costituzione.

Ritiene il collegio che la questione, sicuramente rilevante come emerge dalle considerazioni suesposte, non sia manifestamente infondata, limitatamente al denunciato contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

È sufficiente ricordare, in proposito, la sentenza n. 39 del 1993, con la quale la Corte costituzionale, giudicando di una norma di struttura e di finalità in tutto simile all'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, da applicare nel presente giudizio, ne ha negato la natura interpretativa, e ne ha dichiarato illegittima la portata innovativa con effetto retroattivo.

«La nuova disposizione — ha affermato la Corte — incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349/1985, 822/1988 e 155/1990)».

Né la finalità della contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame — prosegue la Corte — è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali».

La chiarezza di tali proposizioni esime il collegio dal diffondersi in argomentazioni ulteriori.

Anche nella presente fattispecie l'applicazione della norma denunciata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti trovantisi nella stessa condizione di *ex combattenti* ed equiparati, accordando ad alcuni e negando ad altri il beneficio collegato esclusivamente alla appartenenza alla categoria.

Né l'illegittimità può considerarsi sanata per effetto della seconda parte della disposizione, che stabilisce il riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento, posto che il ristabilimento della situazione di eguaglianza potrà prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza incerta e comunque consistente, così da perpetuare di fatto la disparità di trattamento.

Deve dunque disporsi la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e notificata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 aprile 1993.

Il presidente: Iuso

Il consigliere: RULLI

Il consigliere estensore: BRANCA

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 18 maggio 1993.

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

93C1093

N. 659

*Ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi già iscritti alla gestione della soppressa Cassa omonima - Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980 - Prolungamento convenzionale dei singoli periodi di navigazione mercantile, ripartizione della retribuzione pensionabile sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e neutralizzazione dei prolungamenti dei periodi quando l'interessato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione - Determinazione, per effetto della disciplina impugnata, della liquidazione della pensione in misura inferiore a quella spettante all'assicurato in assenza del preteso beneficio del prolungamento convenzionale Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 25, quarto e quinto comma; legge 27 aprile 1982, n. 287, art. 3, ottavo comma).
(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Pronuncia la seguente ordinanza nella causa n. 1233/92 r.g.l. promossa da Reneo Lenski (col proc. avv. D. V. Caprarulo) contro l'I.N.P.S. (col proc. avv. F. Mariniello).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Reneo Lenski, titolare di pensione n. 10322905 cat.VO con decorrenza 1° febbraio 1987, chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. a pagare la pensione mensile nella misura di L. 2.091.864 o altra ritenuta di giustizia, oltre gli arretrati dal 1987.

Sollevava, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413/1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai fini dell'anzianità assicurativa, dei prolungamenti ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianità assicurativa, determinano la liquidazione della pensione di misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che la domanda del ricorrente non fosse accolta e non opponendosi alla rimessione alla Corte costituzionale.

È pacifico in causa che l'I.N.P.S. ha applicato la legge n. 413/1984 secondo il suo tenore letterale. Il ricorrente lamenta il fatto che l'I.N.P.S., nel riconoscerli una maggiore anzianità, abbia seguito un criterio di calcolo che di fatto ha portato all'annullamento del bonifico che dalla maggiore anzianità si sarebbe aspettato e che, anzi, ha prodotto un decremento della pensione e quindi un danno.

La questione non è risolvibile in via interpretativa. Il precedente Corte costituzionale n. 428/1982 costituisce certo un autorevolissimo indizio di contrarietà delle leggi da applicare con la Costituzione, ma si tratta di una decisione in materia diversa, pur se analoga.

L'effetto di depauperamento lamentato dal ricorrente rappresenta una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore anzianità.

Vi sono pertanto sufficienti motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata.

Ritenuto pertanto che la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413/1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai fini dell'anzianità assicurativa, dei prolungamenti ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianità assicurativa, determinano la liquidazione della pensione in misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito;

In relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, è, nei termini sopra indicati, rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata; ~

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Milano, addì 12 giugno 1993

Il pretore: SANTOSUOSSO

93C1094

N. 660

*Ordinanza emessa il 6 agosto 1993 dal tribunale di Alessandria
nel procedimento di riesame della misura cautelare, sull'istanza di Dua Bruno*

Processo penale - Fase preliminare - Misure cautelari a fini probatori (nella specie: arresti domiciliari) - Richiesta di proroga da parte del p.m. - Mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa - Irragionevole violazione, a scapito dell'imputato, del principio di parità tra le parti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 301, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'impugnazione ex art. 310 del c.p.p. proposta il 27 luglio 1993 nell'interesse di Dua Bruno ed avente ad oggetto il provvedimento emesso ex art. 301 del c.p.p. dal g.i.p. presso il Tribunale di Tortona in data 23 luglio 1993, con il quale è stata disposta la rinnovazione della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata al predetto.

1) Posizione della questione.

Con provvedimento in data 25 maggio 1993 il g.i.p. presso il Tribunale di Tortona applicava a Dua Bruno la misura della custodia cautelare in carcere per mesi due, ritenendo sussistente (in aggiunta alle altre condizioni di legge) l'esigenza ex art. 274, lett. a), del c.p.p.

Con successiva ordinanza del 3 giugno 1993 l'anzidetta misura veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Con provvedimento depositato il 23 luglio 1993 lo stesso g.i.p., in accoglimento della relativa richiesta del p.m. ex art. 301, secondo comma, del c.p.p., ordinava la rinnovazione di codesta misura (degli arresti domiciliari) per l'ulteriore periodo di 45 giorni.

Avverso tale ordinanza di rinnovazione proposto appello ex art. 310 del c.p.p. innanzi a questo tribunale il difensore del Dua, deducendo diversi motivi di gravame.

Seguendo l'ordine logico, il collegio dovrebbe esaminare preliminarmente il primo motivo d'impugnazione, concretantesi nell'eccezione di nullità dell'ordinanza *de qua* per avere il g.i.p. provveduto sulla richiesta del p.m. senza sentire il difensore della persona sottoposta alle indagini.

Tuttavia, poiché l'obbligo della preventiva audizione della difesa è estraneo al «diritto vivente», essendo ignorato tanto dalla lettera dell'art. 301, secondo comma, del c.p.p. quanto dalla sua interpretazione affermata presso la suprema Corte (v. Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, in Cass. pen., 1992, 345; 21 novembre 1991, Barengghi; 4 marzo 1992, Bilardo), il tribunale ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della cennata disposizione codicistica nella parte in cui non prevede l'obbligo suddetto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

2) Rilevanza della questione.

La rilevanza della *quaestio legitimitatis* sopra prospettata emerge con tutta evidenza se si considera che alle sorti della relativa eccezione (di incostituzionalità) sono legate quelle del primo motivo dell'impugnazione in parola (testé sintetizzato): ché, invero, l'accoglimento di codesta eccezione (di incostituzionalità) si risolverebbe nella fondatezza dell'appello *in arte qua*, mentre il suo rigetto imporrebbe la reiezione di quel motivo di gravame.

3) Non manifesta infondatezza della questione.

«La mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa sulla richiesta di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (a differenza, per esempio, in quanto stabilito dall'art. 305 del c.p.p. in tema di proroga dei termini di custodia cautelare e dall'art. 406, terzo comma, del c.p.p. in relazione ai limiti temporali delle indagini preliminari), pone l'art. 301 del c.p.p. in un rapporto di contraddizione con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la conseguente differenziazione delle *chances* processuali del p.m. (che, motivando la propria, richiesta di rinnovazione, ha l'opportunità di prospettare al giudice le argomentazioni a sostegno della medesima) e quelle del difensore dell'imputato (il quale, invece, non ha la possibilità di «controdedurre» e di far valere innanzi allo stesso giudice eventuali ragioni ostative all'accoglimento di quella richiesta) risulta priva di una ragionevole giustificazione nell'ambito di un sistema processuale «governato» dal principio generale della partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa (v. art. 2, direttiva 3, della delega legislativa per l'emanazione del nuovo c.p.p.), atteso in particolare che il provvedimento ex art. 301 del c.p.p. non può annoverarsi neppure tra i c.d. atti a sorpresa (adozione di misure coercitive, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ecc.) [così Trib. Vercelli, ordinanza 16 maggio 1990, Bertinotti (redatta dallo stesso estensore del presente provvedimento), in *Foro it.* 1992, I, 654].

Le superiori considerazioni non potrebbero essere infirmate:

a) né obiettando che i diritti della difesa possono, comunque, essere fatti «valere in tutta la loro estensione esercitando il controllo sulla motivazione del provvedimento adottato dal giudice ... attraverso i mezzi di impugnazione consentiti» (siccome postula, invece, Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, cit.);

b) né osservando che secondo la giurisprudenza costituzionale la garanzia della difesa può subire quelle limitazioni necessarie a contemplarla ed a coordinarla con altri valori costituzionali (cfr. per tutte, Corte costituzionale 29 ottobre 1987, n. 345, in *Foro it.*, 1988, I, 3220).

L'obiezione *sub a)*, per vero può essere sterilizzata rilevando che, poiché la difesa è garantita dall'art. 24 della Costituzione «in ogni stato e grado del procedimento», essa deve essere assicurata pure nella fase innanzi al giudice competente all'emanazione del provvedimento, allo scopo di influire sulla formazione del suo convincimento e di impedire *ex ante* la produzione degli effetti sfavorevoli del provvedimento stesso.

Quella *sub b)*, a sua volta, può essere neutralizzata facendo notare che la preclusione difensiva ex art. 301 del c.p.p. non appare né ragionevole (poiché — come testé evidenziato — la rinnovazione della misura non integra un «atto a sorpresa» né strumentale alla realizzazione di altri valori costituzionali (altrimenti non si spiegherebbe perché, per esempio, la medesima preclusione sia rimasta estranea alla disciplina dell'analogo istituto della proroga della custodia cautelare ex art. 305 del c.p.p.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del vigente c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice debba sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero intesa ad ottenere la rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di cui sopra;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore, al Procuratore della Repubblica presso questo tribunale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tortona ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 6 agosto 1993

Il presidente: ZECL

Il giudice estensore: VIGNERA

93C1095

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettoni, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Malleo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- ◇ **TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Gaiimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanza editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.A., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive...	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 1 0 0 4 4 0 9 3 *

L. 5.200